

### Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

### **COMITATO REGIONALE UMBRIA**

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG) CENTRALINO: 075 5836002/015 FAX: 075 5836034 / 5839970

> mailbox: cru@lnd.it comunicazionicru@lnd.it

### NUMERO COMUNICATO N. 01 DATA COMUNICATO 02/07/2025 STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

### Sommario

MODALITA' FEDERALI	4
Norme regolamentari	4
Art. 15 delle N.O.I.F Affiliazione	4
Art. 16 delle N.O.I.F Decadenza e revoca della affiliazione	5
Art. 16 bis Partecipazioni societarie	6
Art. 17 delle N.O.I.F. – Denominazione Sociale	6
Art. 18 delle N.O.I.F. – Sede Sociale	6
Art. 20 delle N.O.I.F. – Fusioni – Scissioni – Conferimenti d'Azienda	7
MODALITA' TESSERAMENTI	9
Art. 39 delle N.O.I.F Il tesseramento dei calciatori	9
Art. 40 quater delle N.O.I.F Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistic	che 10
Art. 40 quinquies delle N.O.I.F Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque	12
Art. 31 delle N.O.I.F I "Giovani"	14
Art. 32 delle N.O.I.F I "Giovani Dilettanti"	14
Art. 95 delle N.O.I.F Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto	16
Art. 101 delle N.O.I.F Modalità di trasferimento dei calciatori	18
Art. 109 delle N.O.I.F Decadenza dal tesseramento per inattività del calciatore	21
Art. 117 bis delle N.O.I.F Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato calciatori/calciatrici non professionisti/e, "giovani dilettanti", "giovani di serie", "giovani" e dei "giocatori/giocatrici di Calcio a 5"	
Art. 45 (Regolamento della L.N.D.) - Il trasferimento e la cessione di contratto sportivo	23
Art. 103/BIS delle N.O.I.F. – Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo tempora	
Art. 43 delle N.O.I.F Tutela medico-sportiva	
Norme in materia di comportamento e di onorabilità	
Posta Flottronica Cortificata	40

Disposizioni generali	40
COMUNICAZIONI	41
Comunicazioni del Comitato Regionale Umbria	41
Attività Ufficiale organizzata dal C.R. Umbria - Stagione Sportiva 2025/2026	42
Chiusura delle iscrizioni ai Campionati - Tornei e Coppe - Stagione Sportiva 2025/2026	44
Inizio dei Campionati - Tornei e Coppe - Stagione Sportiva 2025/2026	45
Ordinamento dei Campionati e Tornei per la Stagione Sportiva 2025/2026	45
Tassa gare amichevoli	47
Ripartizione incassi Gare di Finale di Coppa, Trofei, Play off, Play out e Spareggi	47
Calciatori/Calciatrici e Giocatori/Giocatrici	47
Ammende per rinuncia	47
Art. 53 delle N.O.I.F. – Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato	48
Art. 63 delle N.O.I.F Direzione delle gare ufficiali	49
Art. 62 delle N.O.I.F. – Tutela dell'Ordine pubblico in occasione delle gare	50
Sgombero della neve	50
Assicurazione Tesserati	50
Spostamenti Gare	51
Tassa spostamento gare	51
Recuperi di campionato	51
Obbligo della contemporaneità	51
Tempo di attesa	51
Concomitanze di Gare sullo stesso campo	51
Persone ammesse nel recinto di giuoco	53
Adempimenti Tecnico – Organizzativi Obbligatori	55
Tecnici	56
Time-out nei campionati dilettantistici	56
Migliore formazione	57
Sostituzione dei calciatori/calciatrici e giocatori di riserva	57
Identificazione dei calciatori/calciatrici	58
Lista di Presentazione – Distinta di gara	59
Pubblicazione delle decisioni	59
Sponsorizzazione e commercializzazione dei marchi	60
Disponibilità Campi da Giuoco	60
Verbale di Omologazione Campi	60
Apertura degli uffici al pubblico	60
Craduatoria Dissiplina ad atà modia calciatori utilizzati	60

Regolamento Europeo in Materia di Protezione dei Dati Personali	61
Progetto di sviluppo del Calcio Femminile	61
Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche	61
Regola 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio ("L'esito di una gara")	62
Progetto Seconde Squadre L.N.D. con "diritto di classifica" e di promozione alla Categoria Superiore	62
Disposizione di rinvio	62
Iscrizioni ai Campionati - Coppe e Trofei Regionali e Provinciali Stagione Sportiva 2025/2026	63

### **MODALITA' FEDERALI**

### Norme regolamentari

### Art. 15 delle N.O.I.F. - Affiliazione

- 1. Per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in copia autentica:
  - a) atto costitutivo e statuto sociale;
  - b) elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi;
  - c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.
- 2. La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere inoltrata per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere.
- 3. La F.I.G.C., attraverso i propri comunicati ufficiali, fornisce notizia delle domande di affiliazione accolte.
- 4. Le società, costituite in S.p.A. o S.r.l., devono fornire alla F.I.G.C. prova della omologazione, una volta ottenuta la stessa dal Tribunale competente.
- 5. Le società affiliate alla F.I.G.C. si associano nelle Leghe e nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica in relazione alle funzioni demandate a tali enti dagli articoli 6 e 9 dello Statuto.
- 6. Le società devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione all'atto della iscrizione al Campionato ed al versamento, ove previsto, della relativa tassa.
- 7. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo annuale della stessa, le società costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata sono tenute ad inoltrare alla F.I.G.C. un estratto notarile del libro soci. Sono altresì tenute a comunicare, nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, ogni mutamento nella loro partecipazione. Nel caso in cui il capitale sia detenuto in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, da società di capitali, la F.I.G.C. può richiedere, sempre nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, alla propria affiliata la comunicazione dei documenti necessari alla identificazione delle persone fisiche che detengono, attraverso le suddette società, il capitale delle società affiliate.
- 7. bis Le società professionistiche con azioni quotate in borsa, avutane notizia, sono tenute a comunicare, entro le 48 ore, i mutamenti nella loro partecipazione quando questi superino il 2% del capitale sociale; le successive variazioni nelle partecipazioni devono essere comunicate entro 30 giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale. Qualora il capitale di dette società sia detenuto direttamente o indirettamente in misura superiore al 10% da società di capitali, la F.I.G.C. può chiedere alla propria affiliata la comunicazione dei documenti atti a identificare le persone fisiche che lo detengono. 8. L'inosservanza alle prescrizioni di cui al comma che precede comporta le sanzioni previste dall'art. 90 delle presenti norme.
- 8. L'inosservanza alle prescrizioni di cui al comma che precede comporta le sanzioni previste dall'art. 90 delle presenti norme.

### Art. 16 delle N.O.I.F. - Decadenza e revoca della affiliazione

- 1. Il Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche e dilettantistiche dalla affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:
  - a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l'attività ufficiale;
  - b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell'affiliazione e della tassa di partecipazione all'attività ufficiale.

Il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere l'affiliazione della società ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle disponibilità di fatto esistenti negli stessi, e disponendo a tale fine, in casi eccezionali, l'ampliamento della composizione numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività.

- 2. Il Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche dall'affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:
  - a) se partecipano a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC;
  - b) se disputano gare e tornei amichevoli senza l'autorizzazione della FIGC.

Il Consiglio Federale delibera altresì la decadenza delle società dalla affiliazione alla F.I.G.C., ai sensi dell'art. 16 bis.

- 3. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. La revoca può essere deliberata, a seconda della infrazione, anche su proposta della Co.Vi.So.C., dei Consigli Direttivi delle Leghe, della Divisione Calcio Femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
- 4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:
  - a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;
  - b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;
  - c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;
  - d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale.
- 5. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
- 6. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione giudiziale prevista dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019. Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo.

6 bis. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in tutti gli altri casi di adozione delle procedure di cui al D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 con finalità liquidatorie.

- 6 ter. Il Consiglio Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di ricorso ad istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale indiretta e quindi che comportino l'esercizio dell'impresa, in qualsiasi forma, da parte di soggetto diverso dal debitore. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 20 delle NOIF in materia di conferimento di azienda.
- 7. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile.

\*\*\*

### Art. 16 bis Partecipazioni societarie

Si rammenta che, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Statuto Federale, nessuna Società partecipante a Campionati della L.N.D. può avere soci, amministratori o dirigenti in comune. Nessuna Società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla L.N.D. e non comunicati alla F.I.G.C., con altra società partecipante allo stesso Campionato. I regolamenti federali disciplinano i casi di conflitto di interessi e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni, nel rispetto dell'art. 29, comma 5, dello Statuto Federale.

In tema di partecipazioni societarie si applica, altresì, quanto previsto dall'art. 16 bis, delle N.O.I.F.

\*\*\*

### Art. 17 delle N.O.I.F. – Denominazione Sociale

- 1. La denominazione sociale risultante dall'atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive.
- 2. Il mutamento di denominazione sociale delle società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega o della Divisione Calcio Femminile competente o del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno. All'istanza vanno allegati in copia autentica, il verbale dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l'atto costitutivo, lo Statuto sociale e l'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l'integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.
- 3. Per la Lega Italiana Calcio Professionistico è ammessa l'integrazione della denominazione sociale con il nome dell'eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega.

\*\*\*

### Art. 18 delle N.O.I.F. – Sede Sociale

- 1. La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione.
- 2. Il trasferimento della sede di una società in altro Comune è approvato dal Presidente Federale. L'approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa delibera deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.
- 3. La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia autentica del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della società, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno.

- 4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega competente o le rispettive Divisioni Calcio Femminili competenti.
- 5. Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni:
  - a. la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
  - b. la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per società del settore professionistico;
  - c. la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede sociale in altro Comune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di conferimento di azienda.

\*\*\*

### Art. 20 delle N.O.I.F. – Fusioni – Scissioni – Conferimenti d'Azienda

- 1. La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di scissione di una società o di conferimento dell'azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l'approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l'unitarietà dell'intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell'attività sportiva.
- 2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d'azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.
- 3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell'azienda sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l'attività giovanile e scolastica, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno. In ambito professionistico, le domande di approvazione della fusione debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno, mentre le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d'azienda possono essere presentate anche oltre detto termine.
- 4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti o, in caso di società partecipanti a Campionati Nazionali Femminili, delle Divisioni Calcio Femminile. Nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile, il Presidente Federale acquisisce, anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La CO.VI.SO.C esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva.

- 5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima. In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa. In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente.
- 6. In ambito dilettantistico e di calcio professionistico femminile, al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione. Analoga procedura è consentita, qualora si intenda separare il settore calcio femminile professionistico dal settore calcio maschile e del settore calcio a cinque. In tale ultimo caso è necessario acquisire il parere vincolante della CO.VI.SO.C..
- 7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:
  - a) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
  - b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l'attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;
  - tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.

### **MODALITA' TESSERAMENTI**

### Art. 39 delle N.O.I.F. - Il tesseramento dei calciatori

- 1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.
- 1 bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il/la calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il/la giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.

Nella stessa stagione sportiva, il/la giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal/dalla calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, esclusivamente dall'esercente la responsabilità genitoriale. Nel caso di minore con età superiore ai 13 anni, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta anche dal minore. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.

Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione.

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

La decorrenza del tesseramento di un/una calciatore/calciatrice proveniente da Federazione estera, a seguito di risoluzione ovvero al termine naturale del prestito, e contestualmente trasferito/a in ambito professionistico nazionale è stabilita dalla data del visto di esecutività rilasciato dalla Lega competente. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, è consentito:

- i) in ambito dilettantistico, dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento;
- ii) per i Giovani di Serie, dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stata rilasciata l'autorizzazione dalla Lega o Divisione professionistica competente (se non diversamente previsto dalla stessa);
- iii) per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo alla data di rilascio della stessa.
- 4. In caso di trasferimento del/della calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.
- 5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.

\*\*\*

## <u>Art. 40 quater delle N.O.I.F. - Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le</u> Società dilettantistiche

- 1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e quelle della Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, di due soli calciatori cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività maschile e di due sole calciatrici cittadine di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività femminile che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nonché di un numero illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:
- 1.1 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente all'UE/EEE:
  - a) certificato internazionale di trasferimento;
  - b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;
  - dichiarazione sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia;
  - d) documento di identità.
- 1.2 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente all'UE/EEE:
  - a) certificato internazionale di trasferimento;
  - b) dichiarazione sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, prima di venire in Italia:
  - c) documento di identità.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i/le calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo.

Il primo tesseramento in Italia, ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera, decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi.

Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui al precedente capoverso, dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente alla UE/EEE e calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente alla UE/EEE di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I/le calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai/alle calciatori/calciatrici italiani/e. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. Per i/le calciatori/calciatrici di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I/le calciatori/calciatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti", trasferitisi all'estero, possono ritrasferirsi in Italia nella stagione sportiva in cui è intervenuto il trasferimento all'estero e, nel caso di tesseramento biennale, anche nella seconda stagione sportiva dell'originario vincolo biennale, soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero.

Tale limitazione non è prevista nei casi in cui la Società rinunci espressamente al proprio diritto di ritesserare il/la calciatore/calciatrice. Dalle successive stagioni sportive i/le predetti/e calciatori/calciatrici possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

2. I/le calciatori/calciatrici cittadini di paese non aderente all'UE/EEE, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Serie B Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera e il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I/le calciatori/calciatrici cittadini di paese aderente all'UE/EEE, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Serie B Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera e il documento di identità. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e agli artt. 94 ter e 94 quinquies N.O.I.F., i/le calciatori/calciatrici tesserati/e a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai/alle calciatori/calciatrici italiani/e, nel rispetto della normativa vigente in materia di permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Il primo tesseramento in Italia, ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera, decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra, dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate.

3. Per tutte le richieste di tesseramento a norma del presente articolo, il deposito dei contratti di lavoro sportivo o di apprendistato verrà effettuato ai sensi di quanto disposto ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies.

\*\*\*

## Art. 40 quinquies delle N.O.I.F. - Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque

- 1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale:
  - 1) di un solo giocatore e/o giocatrice cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:
    - a) certificato internazionale di trasferimento;
    - b) copia del permesso di soggiorno, o di documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;
    - c) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato/a, prima di venire in Italia;
  - 2) di un numero illimitato di giocatori/giocatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati/e per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato:
    - a) certificato internazionale di trasferimento;
    - b) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato/a, prima di venire in Italia;
    - c) documento di identità.
- 2. I/le giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) non possono decadere dal tesseramento nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti/e esclusivamente da e per Società che disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti.
  - l/le giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.2) possono essere trasferiti/e o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.
  - Il primo tesseramento in Italia dei/delle giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del precedente punto 1.1) e 1.2), ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera, decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra, dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1) e 1.2). In caso di richiesta di primo tesseramento di giocatori/giocatrici comunitari/ie ed extracomunitari/ie di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

- 3. I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e. In tale ipotesi, ai fini del tesseramento, è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. Qualora il tesseramento riguardi minorenni, si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.
- 4. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5, trasferitisi all'estero, possono ritrasferirsi in Italia nella stagione sportiva in cui è intervenuto il trasferimento all'estero e, nel caso di tesseramento biennale, anche nella seconda stagione sportiva dell'originario vincolo biennale, soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati/e prima del trasferimento all'estero.

Tale limitazione non è prevista nei casi in cui la Società rinunci espressamente al proprio diritto di ritesserare il calciatore.

Dalle successive stagioni sportive i/le predetti/e giocatori/giocatrici possono tesserarsi presso qualunque società.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.

5. I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza non italiana di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.- Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera e, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno, o documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento.

In caso di richiesta di primo tesseramento, ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera, con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del presente comma possono essere trasferiti/e o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Il primo tesseramento in Italia dei/delle giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del presente comma, ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera, decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi.

Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui al precedente capoverso, dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari/ie ed extracomunitari/ie di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

6. Per tutte le richieste di tesseramento a norma del presente articolo, il deposito dei contratti di lavoro sportivo o di apprendistato verrà effettuato ai sensi di quanto disposto al successivo art. 94 septies.

### Art. 31 delle N.O.I.F. - I "Giovani"

- 1. Sono qualificati "giovani" i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che non abbiano ancora compiuto il 16° anno.
- 2. I calciatori/calciatrici "giovani" possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nella Divisione Serie A Femminile Professionistica e nella Divisione Serie B Femminile.
- 3. Il calciatore/calciatrice "giovane" è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tal caso, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

\*\*\*

### Art. 32 delle N.O.I.F. - I "Giovani Dilettanti"

1. I calciatori/calciatrici:

- a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di "giovani dilettanti" se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società, può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che i "giovani dilettanti" instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.
- che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età sono qualificati "giovani dilettanti" se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.
- c) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 17° anno di età sono qualificati "giovani dilettanti" se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

- 1. bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF.
- 2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di "giovani dilettanti" assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di "non professionisti". Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società dura una stagione sportiva, salvo che i "non professionisti" instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

#### Norme transitorie

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2025, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per i calciatori nati dal 1° luglio 2005 in poi, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno 2026, salvo che non stipulino, a partire dal 1° luglio 2025, un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2025, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Per detti calciatori, se sono nati nel primo semestre del 2005, il tesseramento permane fino al 30 giugno 2026, salvo che a partire dal 1° luglio 2025 non stipulino un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società, nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati della LND.

Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e del quarto capoverso, l'importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell'art. 99 è raddoppiato.

Per tutti i/le calciatori/calciatrici nati/e negli anni 2004 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2025, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.

In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali accordi preliminari intervenuti tra le parti e depositati presso i competenti uffici.

### Art. 95 delle N.O.I.F. - Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto

- L'accordo di trasferimento di un/una calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un/una calciatore/calciatrice devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe e dalla FIGC. Le operazioni di trasferimento e di cessione devono essere effettuate attraverso la modalità telematica.
- 2. Nella stessa stagione sportiva un/una calciatore/calciatrice "professionista" può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il/la calciatore/calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" che si tessera per società professionistica ed il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" e "apprendista prof" sono soggetti/e alla medesima disposizione. Nella stessa stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice "giovane dilettante" e "non professionista" che ha sottoscritto almeno un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato o coloro che siano decaduti/e dal tesseramento ai sensi dell'art. 109, possono tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, e sono utilizzabili, per un massimo di tre società. È fatto salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1 bis, delle N.O.I.F.
- 3. Per i trasferimenti e le cessioni di contratto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile si devono utilizzare i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC. Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile e cessionaria una società partecipante a un campionato in ambito dilettantistico, devono del pari utilizzarsi i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC, salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente o, per la Serie A femminile, dalla FIGC. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti.
- 4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche e, per le società di Serie A Femminile, devono utilizzarsi i moduli adottati dalla FIGC.
- 5. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito dilettantistico o di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o della Divisione Serie B Femminile, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto, presso la Lega della società cessionaria e, per i trasferimenti di calciatrici professioniste, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di deposito.
- 6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del/della calciatore/calciatrice per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.
- 7. La validità del trasferimento o dell'accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

8. L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal/dalla calciatore/calciatrice e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

#### 9. ABROGATO

- 10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.
- 11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei/delle calciatori/calciatrici ed alle cessioni di contratto.

### 12. ABROGATO

- 13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economicafinanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, nonché la FIGC, le
  Divisioni ed i Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione di
  contratto; trattengono l'originale di propria pertinenza; curano le variazioni di tesseramento. Avverso il
  provvedimento della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni o dei Comitati è ammesso reclamo al
  Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
  relativa.
- 14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del/della calciatore/calciatrice, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.
- 15. È dovuto un equo indennizzo al calciatore/calciatrice il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.

### Art. 101 delle N.O.I.F. - Modalità di trasferimento dei calciatori

### I trasferimenti temporanei e le cessioni temporanee di contratto dei calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5

1. Il trasferimento temporaneo dei calciatori e delle calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva. In caso di trasferimento temporaneo, è ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato da calciatori/calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie", a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e a titolo temporaneo tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5. In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l'eventuale durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

#### 2. ABROGATO

#### 3. ABROGATO

- 4. Le Leghe, la Divisione Calcio a Cinque e le Divisioni di calcio femminile possono limitare il numero di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.
- 5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie", "giocatori e giocatrici di Calcio a 5" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.
- 6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani di serie" è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione:
  - a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;
  - b) che sia precisato l'importo convenuto;
  - che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
  - d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.

La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell'importo del corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

- 6 bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione:
  - a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;
  - b) che sia precisato l'importo convenuto;
  - c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
  - d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.

La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

- 6 ter. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" o "non professionisti" tra Società dilettantistiche o di Serie B femminile è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione:
  - a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;
  - b) che sia precisato l'importo convenuto;
  - c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
  - d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.

La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

- 7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.
- 8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo temporaneo del/della calciatore/calciatrice "giovane di serie" già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società cedente e purché non abbia sottoscritto o non sottoscriva alcun contratto di apprendistato con le società coinvolte. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, e diritto di recesso, eventualmente inserite nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nel secondo trasferimento temporaneo. Sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.
- 9. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

### Art. 105 delle N.O.I.F. - Gli accordi preliminari

- Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori/calciatrici.
- 2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori/calciatrici, possono essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale su moduli predisposti dalla Lega e dalla FIGC, a pena di nullità purché tali accordi non interessino società e calciatori/calciatrici dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. Per i calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, la stipulazione di preliminari è consentita dal giorno successivo alla chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti. A pena di nullità, il deposito degli accordi preliminari deve avvenire nei venti giorni dalla stipulazione presso la Federazione, la Lega, la Divisione o il Comitato di competenza.
- 3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari scritti tra società e calciatori/calciatrici per essa tesserati per la stipula di un successivo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato. Tali accordi devono essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC, che contengono comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Essi devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile di Serie A e Serie B, presso la Divisione competente, entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito.
- 3bis. I calciatori/calciatrici "giovani di serie" tesserati a titolo definitivo possono stipulare, dall'età di 16 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell'accordo stesso acquisendo così lo status di "professionista" dalla data di decorrenza del contratto. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile professionistico, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.
- 3ter. I calciatori/calciatrici "giovani" e "giovani di serie" possono stipulare, dall'età di 14 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto di apprendistato, che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell'accordo stesso e comunque non prima del compimento del 15° anno di età. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile di Serie A e Serie B, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.
- 4. Una società può stipulare, utilizzando a pena di nullità i moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC, col calciatore/calciatrice "professionista" o titolare di un contratto di lavoro sportivo, tesserato/a per altra società, un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto del calciatore/calciatrice con l'altra società. Tali accordi possono essere stipulati nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto in corso tra il calciatore/calciatrice e la società ed i relativi moduli hanno valore anche per i calciatori/calciatrici professionisti provenienti da Federazione estera. I contratti stipulati con calciatori/calciatrici dilettanti dopo il 31 luglio, privi di consenso della società dilettantistica, hanno valore di accordo preliminare con efficacia differita al 1° luglio successivo.
- 5. Gli accordi preliminari tra società e tra società e calciatori/calciatrici prevalgono, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa di controllo, sui contratti sopravvenuti nel periodo ordinario di contrattazione immediatamente successivo. Essi sono soggetti al visto di esecutività. A pena di nullità, devono essere depositati entro 20 giorni dalla stipula del contratto e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno di ogni stagione sportiva.

### Art. 109 delle N.O.I.F. - Decadenza dal tesseramento per inattività del calciatore

- 1. Il/la calciatore/calciatrice "non professionista" e "giovane dilettante", che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e che, tesserato/a, non sia stato inserito/a nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, ad esclusione in ogni caso dei mancati inserimenti in distinta dovuti a infortunio e/o malattia, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del/della calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.
- 2. La richiesta di decadenza dal tesseramento deve essere formulata, entro il 28 febbraio per il/la calciatore/calciatrice "non professionista" ed entro il 31 marzo per il/la calciatore/calciatrice "giovane dilettante", con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, La ricevuta della raccomandata o della posta elettronica certificata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato.
- 3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, inviando PEC alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza lettera raccomandata con avviso di ricevimento al/alla calciatore/calciatrice. L'opposizione va preannunciata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.
- 4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal/dalla calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del/della calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal/dalla calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il/la calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.
- 5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti ovvero la espressa rinuncia scritta è considerata adesione alla richiesta del/della calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, qualora vi siano le condizioni previste al comma 1, provvede a dichiarare d'autorità la decadenza dal tesseramento dello/a stesso/a entro 7 giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 3.
- 6. Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, entro 15 giorni dal ricevimento dell'opposizione di cui al comma 3, accoglie o respinge la richiesta di decadenza dal tesseramento dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari possono investire direttamente della richiesta di decadenza dal tesseramento e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale Sez. Tesseramenti.
- 7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione della Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente.

# Art. 117 bis delle N.O.I.F. - Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "giovani dilettanti", "giovani di serie", "giovani" e dei "giocatori/giocatrici di Calcio a 5"

- 1. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con i calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti", "giovani di serie", "giovani" e dei "giocatori/giocatrici di Calcio a 5" determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono atto attraverso il deposito telematico.
- 2. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali.
- 3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, il calciatore/calciatrice non professionista, "giovane dilettante", "giovane di serie" e i "giocatori/giocatrici di Calcio a 5" possono tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti dalla FIGC, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale deve essere depositata dalla società o dal calciatore/calciatrice presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione o nel diverso termine previsto dall'Accordo Collettivo.
- 4. I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti", "giovani di serie" ed i "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio.

#### Norma transitoria

Il comma 4 entra in vigore dal 1° luglio 2024.

# <u>Art. 45 (Regolamento della L.N.D.) - Il trasferimento e la cessione di contratto sportivo</u>

- Il trasferimento e la cessione di contratto sportivo dei calciatori/calciatrici e dei giocatori/giocatrici possono avvenire a titolo definitivo o a titolo temporaneo, nelle forme e con le modalità stabilite nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..
- 2 Non è ammesso in alcun caso il trasferimento di calciatori/calciatrici a titolo di compartecipazione.
- 3 Le società possono tesserare nella medesima Stagione Sportiva, a titolo temporaneo

Per attività di Calcio a Undici Maschile	Fino ad un Massimo di <b>8</b> Calciatori
Per attività di Calcio a Undici Femminile	Fino ad un Massimo di <b>8</b> Calciatrici
Per attività di Calcio a Cinque Maschile	Fino ad un Massimo di <b>5</b> Calciatori
Per attività di Calcio a Cinque Femminile	Fino ad un Massimo di <b>5</b> Calciatrici

4 Durante il corso dei Campionati non sono ammessi accordi preliminari di trasferimento fra società partecipanti allo stesso Campionato.

## <u>Art. 103/BIS delle N.O.I.F. – Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle</u> cessioni a titolo temporaneo

- 1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici "giovani di serie" fra società professionistiche, dei "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche e dei "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche o gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti o "apprendisti prof" possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore/calciatrice, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell'apposito modulo, da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega, la Divisione od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore/calciatrice rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso:
  - a) si ripristinano i rapporti con l'originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto;
  - b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati.

Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.

- 2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.
- 3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici "giovani di serie", di trasferimento temporaneo di calciatore/calciatrice professionista o "apprendista prof" in una società dilettantistica e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti o "apprendisti prof", le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, nonché il pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria, da versarsi al suo esercizio. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio dello stesso. In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto.
- 4. Le risoluzioni consensuali e l'eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
- 5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti in ambito dilettantistico. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39 delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore/calciatrice può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore/calciatrice medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.

### Art. 43 delle N.O.I.F. - Tutela medico-sportiva

- 1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
- 2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori/calciatrici fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per coloro che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori e le calciatrici di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
- 3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.
- 4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.
- 5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Generale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore/calciatrice tesserato/a, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.
- 6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
  - La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale. 8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in medicina dello sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni.

# TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F. La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Dipartimento.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, pei le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale, e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente comunicato.

L'utilizzazione sportiva del/della calciatore/calciatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, delle N.O.I.F..

#### 1. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., in ambito dilettantistico è consentito alle società e ai/alle calciatori/calciatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica della L.N.D., accordi preliminari dal 15 maggio 2025 e fino al 25 giugno 2025, purché tali accordi non interessino società e calciatori/calciatrici dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il **25 giugno 2025** saranno passati agli atti privi di efficacia.

#### 2. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

### a) <u>Calciatori e calciatrici "giovani dilettanti"</u>

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino al **13 maggio 2026**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 110, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2026**.

### b) Calciatori e calciatrici "non professionisti/e"

Il tesseramento di calciatori e calciatrici "non professionisti/e" (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

dal 1° luglio 2025 al 31 marzo 2026.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "non professionisti/e", ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "non professionisti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 110, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al 31 gennaio 2026. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "non professionisti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2026**.

- c) <u>Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" art. 113 N.O.I.F.</u>
  I calciatori tesserati per società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da "professionista" e richiedere il conseguente tesseramento:
- dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 in caso di autonoma sottoscrizione;
- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica;
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

- d) <u>Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici "non professioniste" art. 113 N.O.I.F.</u>
  Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:
- dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 in caso di autonoma sottoscrizione;
- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica;
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

- d) <u>Stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, con una nuova società partecipante a campionati dilettantistici, da parte di calciatori/calciatrici che siano in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2025 (nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi):</u>
- dal 1° luglio 2025 al 23 luglio 2025.

### 3. <u>Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e" tra Società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti</u>

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

- a) dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;
- b) dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

L'accordo di trasferimento di un/una calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un/una calciatore/calciatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza, ad opera della società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti di calciatrici "giovani dilettanti" o "non professioniste" tesserate per società professionistiche.

# 3.A <u>Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici "giovani dilettanti" e "non professioniste" tra Società "non professionistiche" partecipanti ai campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti</u>

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da società "non professionistica" appartenente alla Divisione Serie B Femminile a società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;
- b) dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da società appartenente alla L.N.D. a società non professionistica appartenente alla Divisione Serie B Femminile possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- c) dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;
- d) dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

### 4. <u>Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori "giovani dilettanti" o "non professionisti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche</u>

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista", nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società professionistiche possono avvenire ed essere depositati presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) Per le Società di Serie A:
  - dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00).
- b) Per le Società di Serie A, di Serie B e di Serie C:
  - dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);
  - dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

### 5. <u>Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori "giovani di serie", da Società professionistiche a Società dilettantistiche</u>

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore "giovane di serie", da Società professionistiche a Società dilettantistiche, possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025;
- b) dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

### 5.Bis <u>Trasferimenti temporanei di calciatori "professionisti", "apprendisti prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipanti a competizioni non professionistiche</u>

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore "professionista" o "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini:

- a) dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025;
- b) dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

L'accordo di trasferimento è redatto e depositato, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

### 6. <u>Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici "giovani dilettanti" o "non professioniste" da Società dilettantistiche a Società professionistiche</u>

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista", da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20.00);
- b) dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

### 6.bis <u>Trasferimenti temporanei di calciatrici "professioniste", "apprendiste prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipanti a competizioni non professionistiche</u>

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di una calciatrice "professionista" o "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini:

- a) dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025;
- b) dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

### 7. <u>Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici "giovani di serie" da Società professionistiche a</u> Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice "giovane di serie", da società professionistiche a società dilettantistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025;
- b) dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

### 8. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo — Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra società dilettantistiche per i/le calciatori/calciatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti", deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

Il relativo accordo di risoluzione del trasferimento, o della cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini stabiliti.

Il calciatore "giovane dilettante" trasferito a titolo temporaneo a società professionistica e successivamente rientrato alla originaria società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 4, lett. b), potrà essere nuovamente trasferito a società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **18 febbraio 2026**.

Limitatamente alla stagione sportiva 2025/2026, la possibilità di un nuovo trasferimento — entro il **18 febbraio 2026** — a società appartenente alla L.N.D. Si applica anche ai calciatori "non professionisti" compresi nei limiti di età di cui all'art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una società professionistica.

Il nuovo accordo di trasferimento o la nuova cessione del contratto sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

La calciatrice "giovane dilettante" trasferita a titolo temporaneo a società professionistica e successivamente rientrata alla originaria società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 6 lett. b), potrà essere nuovamente trasferita a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **18 febbraio 2026**.

Limitatamente alla stagione sportiva 2025/2026, la possibilità di un nuovo trasferimento — entro il **18 febbraio 2026** — a società appartenente alla L.N.D. si applica anche alle calciatrici "non professioniste" comprese nei limiti di età di cui all'art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una società professionistica.

Il nuovo accordo di trasferimento o la nuova cessione del contratto sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

### 9. <u>Richiesta di tesseramento calciatori e calciatrici "professionisti/e" o "apprendista prof" che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale</u>

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

dal 1° luglio 2025 al 2 febbraio 2026.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quater e dall'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della L.N.D. (apposizione della firma elettronica).

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come "professionista" o come "apprendista prof" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come "professionista".

### 10. <u>Calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e provenienti/provenuti da Federazione estera e primo</u> tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

### a) <u>Calciatori e calciatrici stranieri/e provenienti/provenuti da Federazione estera</u>

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2026**, e schierare in campo calciatori/calciatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 quater delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e a norma del presente punto a) possono essere trasferiti/e o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti capoversi del presente punto 10), lett. a), il tesseramento di calciatori/calciatrici extracomunitari/e provenienti da Federazione estera, ai sensi dell'art. 40 quater, N.O.I.F., è gestito nel modo che segue:

- Il trasferimento o lo svincolo dei/delle predetti/e calciatori/calciatrici, nel corso della stagione sportiva 2025/2026, non consentirà alle società di tesserare un/una ulteriore calciatore/calciatrice extracomunitario/a proveniente/provenuto/a da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 quater delle N.O.I.F.;
- I/le calciatori/calciatrici provenuti/e da Federazione estera e svincolati/e in Italia potranno tesserarsi secondo quanto disposto al punto 2), del presente Comunicato Ufficiale. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici che siano stati/e tesserati/e per società appartenenti a Federazioni estere, di cui all'art. 40 quater, delle N.O.I.F.;
- I/le calciatori/calciatrici provenuti/e da Federazione estera, trasferiti/e fra società italiane, potranno tesserarsi con le stesse scadenze previste per i/le calciatori/calciatrici italiani/e. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici che siano stati/e tesserati/e per società appartenenti a Federazioni estere, di cui all'art. 40 quater, delle N.O.I.F..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come "professionista".

### b) <u>Calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero</u>

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater delle N.O.I.F., i calciatori e le calciatrici stranieri/e, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori e alle calciatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come "professionista".

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le calciatori/calciatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I calciatori e le calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

### c) Calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2026**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da "professionista", nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del **2 febbraio 2026**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

I/le calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana, provenienti/provenuti/e da Federazione estera, sono parificati/e, ad ogni effetto, ai/alle calciatori/calciatrici italiani/e.

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a conte dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come "professionista".

### 11. Termini annuali richiesti dalle norme i regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) <u>Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo — Art. 101, comma 5, delle</u> N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori e calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- <u>a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" da società professionistiche</u> a società dilettantistiche:
- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025;
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.
- a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche:
- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

- a3) <u>Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche:</u>
- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025;
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.
- a4) <u>Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici "giovani dilettanti" da società</u> dilettantistiche a società professionistiche:
- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20.00);
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).
- a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori e delle calciatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti" tra società dilettantistiche:
- dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;
- dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

### b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

b1) Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori/calciatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti", con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica L.N.D. presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

#### dal 1° luglio 2025 al 23 luglio 2025.

Vale la data di deposito telematico delle richieste — apposizione della firma elettronica — sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Per i/le calciatori/calciatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti" l'inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal 24 luglio 2025.

#### b2) Liste di svincolo suppletive:

E' consentita l'inclusione in lista di svincolo pei i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

### dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.

Vale la data di deposito telematico delle richieste — apposizione della firma elettronica — sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal 16 dicembre 2025.

b3) <u>L'inclusione in "lista di svincolo" di un/una calciatore/calciatrice "non professionista" o "giovane dilettante"</u>, purché tesserato/a entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi di cui ai punti b1) e b2).

#### c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da "professionista" o "apprendista prof" a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di Serie C della stagione sportiva 2024/2025 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00) in caso di autonoma sottoscrizione
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

### d) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le società possono convenire con calciatori/calciatrici "giovani dilettanti", in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire — a pena di nullità —entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **15 giugno 2026**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data dal 1° luglio 2026.

### TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI"

### Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le calciatori/calciatrici "giovani" tesserati/e con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

### - dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.

Vale la data di deposito telematico delle richieste — apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici decaduti/e in questo periodo deve avvenire a fai data dal **16** dicembre **2025.** 

### 12. Rinnovo tesseramento annuale presso Società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "Non Professionisti" in scadenza al 30 giugno 2026, è fissato nel periodo dal **15 maggio 2026 al 25 giugno 2026**.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

# TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di giocatore/giocatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Divisione.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale.

L'utilizzazione sportiva del giocatore/giocatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, delle N.O.I.F.

#### 1. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., in ambito dilettantistico è consentito alle società e ai/alle giocatori/giocatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica della L.N.D., accordi preliminari dal 15 maggio 2025 e fino al 25 giugno 2025, purché tali accordi non interessino società e giocatori/giocatrici dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 25 giugno 2025 saranno passati agli atti privi di efficacia.

### 2. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

### a) Giocatori/giocatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle "giovani dilettanti" che intendono svolgere l'attività di Calcio a 5 (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino al **13 maggio 2026**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 bis, delle N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026.** 

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 110, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2026**.

### b) Giocatori/giocatrici "non professionisti/e"

Il tesseramento di cui al presente punto (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

### dal 1° luglio 2025 al 31 marzo 2026.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come "non professionisti/e", ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 bis, delle N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come "non professionisti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 110, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come "non professionisti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2026**.

- c) <u>Stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, con una nuova Società partecipante a Campionati dilettantistici, da parte di giocatori/giocatrici che siano in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2025 (nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi):</u>
- dal 1° luglio 2025 al 23 luglio 2025.

### 3. <u>Trasferimento e cessione di contratto di giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e"</u> tra Società partecipanti ai campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di cui al presente punto possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

- a) dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;
- b) dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

L'accordo di trasferimento di un giocatore/giocatrice, o la cessione del contratto di un giocatore/giocatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

### 4. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo — Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per i/le giocatori/giocatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti", deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

## 5. <u>Richiesta di tesseramento calciatori/calciatrici "professionisti/e" o "apprendista prof" che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale</u>

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di giocatori/giocatrici che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

#### - dal 1° luglio 2025 al 31 gennaio 2026.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quinquies e dall'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica).

Un/a tesserato/a come "professionista" o come "apprendista prof" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come "professionista".

## 6. <u>Giocatori/giocatrici provenienti/provenuti da Federazione estera e primo tesseramento di giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero</u>

#### a) Giocatori/giocatrici stranieri/e provenienti/provenuti/e da Federazione estera

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 2 febbraio 2026, e schierare in campo giocatori/giocatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del presente punto a) possono essere trasferiti/e o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti capoversi del presente punto 6), lett. a), il tesseramento di giocatori/giocatrici extracomunitari/e provenienti da Federazione estera, ai sensi dell'art. 40 quinquies, N.O.I.F., è gestito nel modo che segue:

- Il trasferimento o lo svincolo dei/delle predetti/e giocatori/giocatrici, nel corso della stagione sportiva 2025/2026, non consentirà alle società di tesserare un/una ulteriore giocatore/giocatrice extracomunitario/a proveniente/provenuto/a da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 quinquies delle N.O.I.F.;
- I/le giocatori/giocatrici provenuti/e da Federazione estera e svincolati/e in Italia potranno tesserarsi entro il termine di cui al punto 2), del presente Comunicato Ufficiale. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera, di cui all'art. 40 quinquies, delle N.O.I.F.;
- I/le giocatori/giocatrici provenuti/e da Federazione estera, trasferiti/e fra società italiane, potranno tesserarsi con le stesse scadenze previste per i/le giocatori/giocatrici italiani/e. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera, di cui all'art. 40 quinquies, delle N.O.I.F..

#### b) Giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i/le giocatori/giocatrici stranieri/e, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione di competenza delle società interessate, ai sensi dell'art. 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un/una tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come "professionista".

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le giocatori/giocatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, di giocatori/giocatrici cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I/le giocatori/giocatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

## c) Giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2026**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da "professionista", nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del **2 febbraio 2026**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana, provenienti/provenuti/e da Federazione estera, sono parificati/e, ad ogni effetto, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e.

Un/una tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita conte professionista.

### 7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

- a) <u>Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo Art. 101. comma 5, delle N.O.I.F.</u>

  Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e", tesserati/e per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:
- dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

## b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e", con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica L.N.D. presso i Comitati e la Divisione Calcio a di competenza entro i termini sottoindicati:

#### dal 1° luglio 2025 al 23 luglio 2025.

Vale la data di deposito telematico delle richieste — apposizione della firma elettronica — sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Per i giocatori/giocatrici "non professionisti" e "giovani dilettanti" l'inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le giocatori/giocatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **24** luglio **2025**.

### b2) Liste di svincolo suppletive:

E' consentita l'inclusione in lista di svincolo per i/le giocatori/giocatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

#### - dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.

Vale la data di deposito telematico delle richieste — apposizione della firma elettronica — sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16** dicembre **2025**.

L'inclusione in "lista di svincolo" di un/una giocatore/giocatrice "non professionista" o "giovane dilettante", purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi precedentemente citati.

## c) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le società possono convenire con giocatori/giocatrici "giovani dilettanti", in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, dovrà avvenire — a pena di nullità — entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **15 giugno 2026**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data dal 1º luglio 2026.

#### TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI"

### Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le giocatori/giocatrici "giovani" tesserati/e per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti con vincolo annuale, con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

### - dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.

(vale la data di deposito telematico delle richieste — apposizione della firma elettronica — sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2025**.

## Rinnovo tesseramento annuale presso Società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "Non Professionisti" in scadenza al 30 giugno 2026, è fissato nel periodo dal **15 maggio 2026 al 25 giugno 2026.** 

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

\*\*\*

## Norme in materia di comportamento e di onorabilità

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22/bis e 22/ter delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società anche sul contenuto del sotto riportato punto 6) e 6 bis) dell'art. 22/bis delle N.O.I.F.:

#### Punto 6:

"All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le società ed associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle società ed associ azioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori."

#### **Punto 6 Bis:**

"I dirigenti di società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega, alla Divisione od al Comitato competente."

\*\*\*

### **Posta Elettronica Certificata**

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, è in vigore dal 1° Luglio 2021 l'obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata.

\*\*\*

## Disposizioni generali

Ferme le disposizioni di cui all'art. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e le linee-guida emanate dalla L.N.D. per la Stagione Sportiva 2025/2026, per tutti i Comitati, nonché per la Divisione Calcio a Cinque e per i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, l'iscrizione ai Campionati di rispettiva competenza avverrà tramite la procedura telematica di dematerializzazione, secondo le modalità previste.

## **COMUNICAZIONI**

## Comunicazioni del Comitato Regionale Umbria

In allegato al presente comunicato ufficiale si rimettono i Comunicati Ufficiali e le Circolari pubblicati dalla Lega Nazionale Dilettanti alla data odierna.

## **COMUNICATI UFFICIALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

- <u>C.U. n. 01 L.N.D.</u> Attività ufficiale della L.N.D. Stagione Sportiva 2025/2026;
- C.U. n. 02 L.N.D. Attività ufficiale della L.N.D. Divisione Calcio a Cinque Stagione Sportiva 2025/2026;
- <u>C.U. n. 03 L.N.D.</u> Visita medica idoneità ex art. 43 NOIF;
- <u>C.U. n. 05 L.N.D.</u> Programma manifestazioni nazionali organizzate dalla L.N.D.;
- C.U. n. 06 L.N.D. Regolamento Coppa Italia Dilettanti 2025/2026;
- C.U. n. 07 L.N.D. Assistenza medica nelle attività della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2025/2026;
- <u>C.U. n. 08 L.N.D.</u> Nomine Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali LND Stagione Sportiva 2025/2026;
- C.U. n. 09 L.N.D. C.U. n. 1/A FIGC Modifiche Regolamento AIA e Regolamento Organi Tecnici AIA;
- C.U. n. 12 L.N.D. C.U. n. 4/A FIGC, condizioni per concessione deroga ex art. 40, comma 3 bis, NOIF;
- <u>C.U. n. 14 L.N.D.</u> C.U. n. 6/A FIGC Modifiche NOIF.

## CIRCOLARI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

- Circolare n. 01 Attività ufficiale Stagione Sportiva 2025/2026;
- Circolare n. 02 Decadenza affiliazione ex art. 16 NOIF;
- <u>Circolare n. 03</u> Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico;
- <u>Circolare n. 04</u> Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive;
- Circolare n. 05 Convenzione LND-USSI;
- <u>Circolare n. 09</u> Circolare 24/2025 Centro Studi Tributari L.N.D..

## Attività Ufficiale organizzata dal C.R. Umbria - Stagione Sportiva 2025/2026 Competizioni:

- 1. CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA
- 2. CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE
- 3. CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA
- 4. CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA
- 5. CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA FEMMINILE
- 6. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 A1
- 7. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 A2
- 8. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 FEMMINILE
- CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18 DILETTANTI
- 10. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 A1
- 11. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 A2
- 12. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16
- 13. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 A1
- 14. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 A2
- 15. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14
- 16. CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE MASCHILE SERIE "C1"
- 17. CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE MASCHILE SERIE "C2"
- 18. CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE SERIE "C"
- 19. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 MASCHILE DI CALCIO A CINQUE
- 20. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE
- 21. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 MASCHILE DI CALCIO A CINQUE
- 22. CAMPIONARO REGIONALE UNDER 19 FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE
- 23. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 MASCHILE DI CALCIO A CINQUE
- 24. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE
- 25. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 MASCHILE CALCIO A CINQUE
- 26. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE CALCIO A CINQUE
- 27. CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17
- 28. CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15
- 29. TORNEO ESORDIENTI
- 30. TORNEO ESORDIENTI CALCIO A CINQUE
- 31. TORNEO PULCINI
- 32. TORNEO PULCINI CALCIO A CINQUE
- 33. TORNEI PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI
- 34. TORNEO PROVINCIALE AMATORI

## Tornei e Trofei

a. COPPA ITALIA DILETTANTI

riservata a tutte le Società di Eccellenza, Promozione ed Eccellenza Femminile.

b. COPPA ITALIA DI CALCIO A CINQUE

riservata a tutte le Società di Calcio a Cinque Serie C1, Serie C2 (a domanda) e Femminile Serie C.

c. COPPA PRIMAVERA

riservata, a domanda, alle Società di Prima Categoria.

d. COPPA PRIMAVERA

riservata, <u>a domanda</u>, alle Società di Seconda Categoria.

e. COPPA UMBRIA

riservata, <u>a domanda</u>, alle Società di Calcio Amatoriale.

f. TROFEO UMBRIA DI ECCELLENZA

riservato alle Società vincenti il Campionato di Eccellenza e la Coppa Italia di Eccellenza.

g. TROFEO UMBRIA DI ECCELLENZA FEMMINILE

riservato alle Società vincenti il Campionato di Eccellenza Femminile e la Coppa Italia di Eccellenza Femminile.

h. TROFEO UMBRIA DI CALCIO A CINQUE SERIE C1

riservato alle Società vincenti il Campionato di Calcio a Cinque Serie C1 e la Coppa Italia di Calcio a Cinque Serie C1.

i. TROFEO UMBRIA DI CALCIO A CINQUE SERIE C FEMMINILE

riservato alle Società vincenti il Campionato di Calcio a Cinque Serie C Femminile e la Coppa Italia di Calcio a Cinque Serie C Femminile.

j. TROFEO CAMPIONE DI PROMOZIONE

riservato alle Società vincenti il rispettivo girone del Campionato di Promozione.

k. TROFEO CAMPIONE DI PRIMA CATEGORIA

riservato alle Società vincenti il rispettivo girone del Campionato di Prima Categoria.

I. TROFEO CAMPIONE DI SECONDA CATEGORIA

riservato alle Società vincenti il rispettivo girone del Campionato di Seconda Categoria.

m. TROFEO CAMPIONE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2

riservato alle Società vincenti il rispettivo girone del Campionato di Calcio a Cinque Serie C2.

## <u>Chiusura delle iscrizioni ai Campionati - Tornei e Coppe - Stagione Sportiva</u> 2025/2026

Il Consiglio Direttivo del C.R. Umbria, nella sua ultima riunione, ha stabilito le date di chiusura entro le quali dovranno pervenire alla Segreteria le domande di iscrizione ai vari Campionati e Coppe:

TERMINE ISCRIZIONI ENTRO IL GIORNO:	COMPETIZIONI:	
Giovedì 10 Luglio 2025	<ul><li>Campionato Regionale di Eccellenza</li><li>Coppa Italia Eccellenza</li></ul>	
Giovedì 17 Luglio 2025	<ul><li>Campionato Regionale di Promozione</li><li>Coppa Italia Promozione</li></ul>	
Giovedì 24 Luglio 2025	<ul><li>Campionato Regionale di Prima Categoria</li><li>Coppa Primavera Prima Categoria</li></ul>	
Giovedì 31 Luglio 2025	<ul> <li>Campionato Regionale Calcio a Cinque Maschile Serie "C1"</li> <li>Coppa Italia di Calcio a Cinque Serie C1</li> <li>Campionati Regionali Juniores Under 19 A1 e A2</li> <li>Campionato Regionale Under 18 Dilettanti</li> </ul>	
Martedì 05 Agosto 2025	<ul> <li>Campionato Regionale di Seconda Categoria</li> <li>Coppa Primavera Seconda Categoria</li> <li>Campionati Regionali Under 17 A1 - A2</li> <li>Campionati Regionali Under 15 A1 - A2</li> </ul>	
Mercoledì 03 Settembre 2025	<ul> <li>Campionato Regionale Calcio a Cinque Maschile Serie "C2"</li> <li>Coppa Italia di Calcio a Cinque Serie C2</li> <li>Campionato Regionale di Calcio a Cinque Femminile Serie C</li> <li>Coppa Italia di Calcio a Cinque Femminile Serie C</li> <li>Campionato Regionale Under 19 Maschile Calcio a Cinque</li> </ul>	
Giovedì 04 Settembre 2025	<ul><li>Campionato Regionale "Under 16"</li><li>Campionato Regionale "Under 14"</li></ul>	
Giovedì 11 Settembre 2025	<ul> <li>Campionato Regionale di Eccellenza Femminile</li> <li>Coppa Italia Eccellenza Femminile</li> <li>Campionato Regionale Juniores Under 19 Femminile C.11</li> </ul>	
Giovedì 18 Settembre 2025	<ul><li>Torneo Provinciale Amatori</li><li>Coppa Umbria Amatori</li></ul>	
Lunedì 22 Settembre 2025	<ul> <li>Campionato Provinciale Under 17</li> <li>Campionato Provinciale Under 15</li> <li>Torneo Esordienti</li> <li>Torneo Pulcini</li> <li>Tornei Primi Calci e Piccoli Amici</li> </ul>	
Martedì 07 Ottobre 2025	<ul> <li>Campionato Regionale Under 21 Maschile di Calcio a Cinque</li> <li>Campionato Regionale Under 21 Femminile di Calcio a Cinque</li> <li>Campionato Regionale Under 19 Femminile Calcio a Cinque</li> <li>Campionato Regionale Under 17 Maschile Calcio a Cinque</li> <li>Campionato Regionale Under 17 Femminile Calcio a Cinque</li> <li>Campionato Regionale Under 15 Maschile Calcio a Cinque</li> <li>Campionato Regionale Under 15 Femminile Calcio a Cinque</li> <li>Torneo Esordienti Calcio a Cinque</li> <li>Torneo Pulcini Calcio a Cinque</li> </ul>	

Si fa presente che i **termini** indicati sono da intendersi **perentori**.

## Inizio dei Campionati - Tornei e Coppe - Stagione Sportiva 2025/2026

<u>La data di inizio degli incontri di Coppa e di Campionato di tutte le Categorie sarà resa nota in un successivo</u> comunicato.

\*\*\*

## Ordinamento dei Campionati e Tornei per la Stagione Sportiva 2025/2026

Si pubblica di seguito, l'ordinamento dei Campionati organizzati dal C. R. Umbria:

#### CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA

(N. 1 girone composto da 16 squadre)

## • CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE

(N. 2 gironi composti **16** squadre)

#### CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA

(N. 4 gironi composti da 16 squadre ciascuno)

### CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA

(Numero gironi in base alle squadre iscritte)

## • CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19

(N.1 girone di A1 composto da 16 squadre e numero gironi di A2 in base alle squadre iscritte)

### CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A UNDICI FEMMINILE ECCELLENZA

(Numero gironi in base alle squadre iscritte)

#### CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 FEMMINILE DI CALCIO A UNDICI

(Numero gironi in base alle squadre iscritte)

### • CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18 DILETTANTI DI CALCIO A UNDICI

(Numero gironi in base alle squadre iscritte)

## CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

(N. 1 girone di A1 composto da **14** squadre e n. 2 gironi di A2 composti rispettivamente da n. **14** squadre ciascuno)

## CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16

(Numero gironi in base alle squadre iscritte)

### CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

(N. 1 girone di A1 composto da **14** squadre e n. 2 gironi di A2 composti rispettivamente da n. **14** squadre ciascuno)

#### CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14

(Numero gironi in base alle squadre iscritte)

### CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE MASCHILE SERIE C1

(N. 1 girone composto da 14 squadre)

## CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE MASCHILE SERIE C2

(Numero gironi in base alle squadre iscritte)

## · CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE SERIE "C"

(Numero gironi in base alle squadre iscritte)

### CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 MASCHILE DI CALCIO A CINQUE

(Numero gironi in base alle squadre iscritte)

## · CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE

(Numero gironi in base alle squadre iscritte)

- CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 MASCHILE DI CALCIO A CINQUE (Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE (Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 MASCHILE DI CALCIO A CINQUE (Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE (Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 MASCHILE DI CALCIO A CINQUE (Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE (Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17
   (Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15
   (Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- TORNEO ESORDIENTI
   (Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- TORNEO ESORDIENTI CALCIO A CINQUE (Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- TORNEO PULCINI

(Numero gironi in base alle squadre iscritte)

- TORNEO PULCINI CALCIO A CINQUE
   (Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- TORNEI PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI
   (Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- TORNEO PROVINCIALE AMATORI
   (Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- <u>Con un successivo Comunicato Ufficiale, verranno rese note le norme che regolano il meccanismo delle promozioni e delle retrocessioni dei vari Campionati.</u>

## Tassa gare amichevoli

Si ricorda che le Società dipendenti, interessate a disputare gare amichevoli, hanno l'obbligo di richiedere la prevista autorizzazione per iscritto al Comitato Regionale Umbria, che provvederà alla designazione dell'arbitro, **ALMENO CINQUE GIORNI** prima della disputa della gara stessa e dovranno versare una tassa come appresso specificato:

•	SOCIETA' PROFESSIONISTICHE DI SERIE A) e B)	€. 150,00
•	SOCIETA' PROFESSIONISTICHE DI LEGA PRO	€. 120,00
•	SOCIETA' DILETTANTI CAMPIONATO NAZIONALE	€. 90,00
•	SOCIETA' DILETTANTI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE	€. 60,00
•	SOCIETA' DILETTANTI DI ALTRI CAMPIONATI	€. 30,00

\*\*\*

## Ripartizione incassi Gare di Finale di Coppa, Trofei, Play off, Play out e Spareggi

L'incasso delle Gare di Finale delle Coppe, dei Trofei, dei Play off, dei Play out e degli spareggi, al netto delle spese sostenute per l'organizzazione della gara, viene ripartito per come di seguito riportato:

- 1) 30% a favore della prima società nominata;
- 2) 30% a favore della seconda società nominata;
- 3) 30% a favore del C.R. Umbria;
- 4) 10% a favore della società ospitante la gara.

\*\*\*

## <u>Calciatori/Calciatrici e Giocatori/Giocatrici</u>

I rapporti economici fra le Società dilettantistiche e i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici per la Stagione Sportiva 2025/2026 sono regolati dalle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F., in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, e dalle disposizioni oggetto di comunicazioni ufficiali.

\*\*\*

## Ammende per rinuncia

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. (art. 53 NOIF) e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

### Campionati e Tornei Regionali e Provinciali

Campionato di Eccellenza		
1ª rinuncia	€.	500,00
2ª rinuncia	€.	1.000,00
3ª rinuncia	€.	1.500,00
Campionato di Promozione		
1º rinuncia	€.	300,00
2ª rinuncia	€.	600,00
3ª rinuncia	€.	1.000,00

#### Campionato di Prima Categoria

 1ª rinuncia
 €.
 150,00

 2ª rinuncia
 €.
 300,00

 3ª rinuncia
 €.
 600,00

### Campionato di Seconda Categoria

Campionato Regionale di Eccellenza Femminile

Campionato Regionale Under 19 Calcio a Undici Maschile e Femminile

<u>Campionato Regionale Under 19 Calcio a Cinque Maschile e Femminile</u>

Campionato Regionale Under 18 Dilettanti

#### Campionato Regionale di Calcio a Cinque maschile e femminile

1ª rinuncia	€.	100,00
2ª rinuncia	€.	200,00
3ª rinuncia	€.	400,00

#### Attività Amatori

1º rinuncia	€.	50,00
2ª rinuncia	€.	100,00
3ª rinuncia	€.	200,00

Relativamente all'attività giovanile, si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

\*\*\*

# <u>Art. 53 delle N.O.I.F. – Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal</u> Campionato

- 1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.
- 2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.
- 3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.
- 4. Abrogato
- 5. La Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle Società della Divisione Calcio a Cinque e alle Società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, per le quali l'esclusione interviene alla quarta rinuncia a disputare gare del Campionato o della manifestazione ufficiale di rispettiva competenza. E' fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis.
- 5 bis. Le società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino due gare, ai sensi del regolamento della LND, sono escluse dal Campionato stesso.

- 6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.
- 7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.
- 8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate.
- 9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.
- 10. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo.

\*\*\*

## Art. 63 delle N.O.I.F. - Direzione delle gare ufficiali

- 1. Le gare considerate ufficiali o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dalle Divisioni, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati debbono essere dirette da un arbitro designato dal competente organo tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri. Soltanto per le gare delle categorie giovanili "esordienti" e "pulcini" possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i dirigenti delle società.
- 1 bis. L'arbitro è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara dallo stesso diretta, allegando, pure, i rapporti degli altri ufficiali di gara eventualmente designati. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla Lega o alla Divisione competente con le modalità previste, anche per via telematica, per il successivo inoltro agli Organi disciplinari.
- 2. Nelle gare organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell'attività ricreativa, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente dell'arbitro è considerata, ai fini regolamentari e disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.
- 3. Nelle gare di cui al comma 2, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara e già partecipante alla stessa può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.

- 4. Nelle gare di cui al comma 2, gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara all'uopo reperiti.
- 5. Qualora nel corso di una gara un assistente di parte venisse espulso dal recinto di gioco o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara.

\*\*\*

## Art. 62 delle N.O.I.F. – Tutela dell'Ordine pubblico in occasione delle gare

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'articolo 62 commi 4 e 5 delle N.O.I.F., in materia di Ordine Pubblico.

"Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega, dalla Divisione o dal Settore di competenza. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara."

Si rammenta che copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Le Spett.li Società devono inoltrare al Comitato Regionale Umbria (a mano/fax/mail/pec) copia del calendario (comprensivo di pagine relative ad impianti di giuoco e variazioni al programma gare) debitamente vistato dalle Forze dell'Ordine per presa visione.

L'invio preventivo al Comitato permetterà di evitare sanzioni non dovute per la mancata presentazione. Per eventuali variazioni gare successive alla pubblicazione del Calendario, ed eventuali recuperi, le Società dovranno provvedere a nuova comunicazione alla competente Autorità ed all'invio al Comitato Regionale Umbria secondo le modalità su riportate.

\*\*\*

## Sgombero della neve

Si stabilisce che le Società, partecipanti ai Campionati organizzati dal C.R. Umbria, **sono tenute** allo sgombero della neve caduta prima delle **72 ore precedenti** l'inizio della gara.

\*\*\*

## **Assicurazione Tesserati**

In merito alle disposizioni concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti delle Società della L.N.D., nonché dei Dirigenti delle medesime Società, relativamente alla Stagione Sportiva 2025/2026, si rimanda al relativo Comunicato Ufficiale della L.N.D. di successiva pubblicazione.

## **Spostamenti Gare**

Si informano tutte le Società che, al fine di garantire la massima regolarità dei Campionati, le variazioni delle gare in accordo tra le stesse dovranno essere motivate da cause di forza maggiore e comunque recuperate prima del turno successivo previsto dal calendario gare.

\*\*\*

## Tassa spostamento gare

Lo spostamento delle gare è consentito solo previo accordo tra le Società e deve pervenire al Comitato Regionale <u>almeno **CINQUE giorni** prima della data fissata per lo svolgimento della gara</u>. Dopo tale termine sarà addebitata alla Società richiedente la somma di €. **50,00**.

\*\*\*

## Recuperi di campionato

Il Consiglio Direttivo del Comitato dispone che i recuperi delle gare **non iniziate**, **interrotte** o **annullate** siano effettuate entro il **SECONDO MERCOLEDÌ** successivo alla data in cui la gara non è iniziata, è stata interrotta o è stata annullata, salvo diversa delibera dell'organo competente.

Dalla **terzultima giornata** di Campionato il recupero verrà effettuato il **MERCOLED** successivo alla data in cui la gara non è iniziata, è stata interrotta o è stata annullata.

Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, deve essere disposta, in altra data, la **prosecuzione dei soli minuti non giocati**. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 33 del Regolamento della L.N.D..

\*\*\*

## Obbligo della contemporaneità

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime <u>DUE</u> <u>GIORNATE</u>, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e orario.

\*\*\*

## Tempo di attesa

Si ricorda che, in base all'art. 54 delle NOIF, le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.

Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo, in divisa di giuoco, entro un termine pari alla durata di un tempo della gara.

Il Consiglio Direttivo del C.R. Umbria, in deroga a quanto esposto, stabilisce che:

- per le gare che si disputino nei giorni feriali, tale termine sia ridotto a 20 minuti,
- nelle ultime due giornate di campionato sia ulteriormente ridotto a 5 minuti.

Per tutte le gare del Settore Giovanile, il tempo d'attesa è **ridotto**, sia nei giorni feriali che festivi, a <u>20 minuti</u>. Anche nel Settore Giovanile, nelle **ultime due giornate** di Campionato, il tempo d'attesa sarà **ridotto a <u>5</u>** <u>minuti</u>.

\*\*\*

## Concomitanze di Gare sullo stesso campo

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Serie C Femminile
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza;
- Campionato di 1º Categoria;
- Campionato di 2<sup>a</sup> Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniores" Under 19;
- Campionato Nazionale Allievi (Under 17);
- Campionato Nazionale Giovanissimi (Under 15);
- Campionato Regionale "Juniores Under 19" maschile;
- Campionato Regionale "Juniores" femminile;
- Campionato Regionale Under 18 Dilettanti;
- Campionato Regionale Allievi (Under 17);
- Campionato Regionale Under 16;
- Campionato Regionale Giovanissimi (Under 15);
- Campionato Regionale Under 14;
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

#### Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale Serie A Maschile;
- Campionato Nazionale Serie A/2 élite Maschile;
- Campionato Nazionale Serie A/2 Maschile;
- Campionato Nazionale Serie A Femminile;
- Campionato Nazionale Serie B Maschile;
- Campionato Nazionale Serie B Femminile;
- Campionato Nazionale Under 19 Maschile;
- Campionato Nazionale Under 19 Femminile;
- Campionato Regionale Serie C/1 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C Femminile;
- Campionato Regionale Under 21 Maschile;
- Campionato Regionale Under 21 Femminile;
- Campionato Regionale Under 19 Maschile;
- Campionato Regionale Under 19 Femminile;
- Campionati Regionali Settore Giovanile;
- Coppe Regionali Settore Giovanile.

## Persone ammesse nel recinto di giuoco

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- c) un medico sociale;
- d) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- f) i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Fatto salvo quanto previsto al punto 9) di cui al C.U. n. 1 L.N.D., la presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

E' fatto salvo quanto previsto al punto 9) di cui al C.U. n. 1 L.N.D..

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori/calciatrici tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della Società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la

contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una Società, possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa Società. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di Dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F..

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente ai Tecnici abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei Tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla F.I.G.C. attraverso il Portale Servizi federale. In particolare, questi ultimi, in attesa dell'esito e del perfezionamento della pratica di tesseramento presso gli Uffici del Settore Tecnico per la stagione sportiva 2025/2026, potranno temporaneamente essere ammessi al recinto di giuoco con la copia dell'inoltro telematico della menzionata richiesta tramite il Portale Servizi federale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente Ufficiale". Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., <u>si aggiungono</u> al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, <u>e non lo sostituiscono</u>.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il "terreno di gioco", il "campo per destinazione", il "recinto di gioco" e il "campo di gioco" sono così definiti:

- Terreno di gioco: è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;
- Campo per destinazione: è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso;
- Recinto di gioco: è costituito dal "terreno di gioco", dal "campo per destinazione", dall'area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l'atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione;
- Campo di gioco: è l'intera struttura sportiva, che comprende anche il "recinto di gioco", gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi.

\*\*\*

## <u>Adempimenti Tecnico – Organizzativi Obbligatori</u>

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici di riserva delle rispettive squadre. È fatto salvo quanto previsto al precedente punto "Persone ammesse nel recinto di giuoco" del presente Comunicato Ufficiale, in ordine alla possibilità di aggiungere accanto o dietro la panchina fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione. Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'Arbitro, gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

## **Tecnici**

La classificazione dei Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica è disciplinata dagli artt. 16 ("Classificazione dei Tecnici") e 54 ("Formazione altre figure tecnico-sportive"), del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale.

Per quanto attiene ai rapporti fra le Società dilettantistiche e i Tecnici per la Stagione Sportiva 2025/2026, avuto ulteriore riguardo alla materia economica e ai criteri di tesseramento e deroghe, si deve fare riferimento alle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F. in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché all'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, e alle disposizioni contenute nel Regolamento del Settore Tecnico Federale ovvero oggetto di comunicazioni ufficiali.

#### a) Procedure di tesseramento

A partire dalla Stagione Sportiva 2021/2022, le operazioni di tesseramento dei Tecnici sono effettuate online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.

#### b) Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D.

Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D. sono disciplinate dall'art. 39, del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale ("Obblighi e deroghe").

Il Settore Tecnico può concedere deroghe per gli Allenatori che abbiano guidato le loro squadre alla promozione al Campionato dilettantistico di Calcio a 11 e di Calcio a 5 di categoria superiore. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, al quale l'Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

#### c) Altre disposizioni

Si rammenta che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'Allenatore tesserato, le Società interessate, oltre alla obbligatoria comunicazione telematica al Settore Tecnico di avvenuto esonero e rassegnate dimissioni, dovranno provvedere al tesseramento di un altro Allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali del Settore Tecnico entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente. D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima della prima gara ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva. D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai Tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della Società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.

Ulteriori eventuali facoltà per gli Allenatori esonerati saranno disciplinate da appositi Protocollo di Intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in conformità con l'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F..

\*\*\*

## <u>Time-out nei campionati dilettantistici</u>

Si rammentano le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio, riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi (che non devono superare un minuto) ovvero per rinfrescarsi ("cooling break" da novanta secondi a tre minuti) o per altre ragioni mediche consentite dal Regolamento della competizione.

## Equipaggiamento dei Calciatori/Calciatrici e dei Giocatori/Giocatrici

L'equipaggiamento dei calciatori/calciatrici e dei giocatori/giocatrici è disciplinato dalla Regola 4, del Regolamento del Giuoco del Calcio e del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque.

Relativamente alle maglie da giuoco, le squadre devono indossare colori che le distinguano l'una dall'altra e dagli ufficiali di gara. Ciascun portiere deve indossare colori che lo distinguano dagli altri calciatori/calciatrici e dagli ufficiali di gara. Se le maglie dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e nessuno di loro avesse un'altra maglia, l'arbitro consentirà che la gara venga giocata.

Qualora i calciatori/calciatrici e i giocatori/giocatrici indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati Nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, con esclusioni dei Campionati Nazionali Under 19 maschile e femminile, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici Nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2025/2026, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di indossare per la durata della Stagione Sportiva 2025/2026 maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia.

E' consentito, per le Società appartenenti alla L.N.D. e al Settore Giovanile e Scolastico, apporre sugli indumenti di giuoco non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore e calciatrice, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

\*\*\*

## Migliore formazione

In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle Società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica.

L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

\*\*\*

## Sostituzione dei calciatori/calciatrici e giocatori di riserva

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale anche per la Stagione Sportiva 2025/2026 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui

saranno scelti gli eventuali sostituti/e. Atteso il carattere facoltativo della deroga, l'applicazione della stessa è rimessa alle autonome determinazioni dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali.

Per la stagione sportiva 2025/2026, è altresì consentito, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, alle squadre che partecipano alle competizioni ufficiali nazionali e territoriali organizzate nell'ambito della L.N.D., di utilizzare un calciatore/calciatrice in più negli eventuali tempi supplementari, e quindi di avere una opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite. Tale possibilità potrà essere utilizzata facoltativamente dalla L.N.D. e dai Comitati e Dipartimenti nelle competizioni dagli stessi organizzate, limitatamente alla stagione sportiva 2025/2026. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici titolari con quelli di riserva:

- i nominativi dei calciatori/calciatrici di riserva devono essere forniti all'arbitro prima dell'inizio della gara.
   Un calciatore di riserva il cui nome non è stato iscritto in elenco prima dell'inizio della gara non potrà partecipare alla stessa;
- la segnalazione all'Arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- il calciatore/calciatrice che viene sostituito/a: riceve l'autorizzazione dell'arbitro per uscire dal terreno di gioco, a meno che sia già fuori di esso, e deve uscire dal punto della linea perimetrale a lui/lei più vicino, a meno che l'arbitro non indichi che può uscire direttamente e immediatamente all'altezza della linea mediana o da un altro punto (ad esempio, per motivi di sicurezza o per infortunio); deve andare immediatamente nell'area tecnica o negli spogliatoi e non potrà più partecipare alla gara, fatto salvo il caso in cui sia consentito il rientro dei calciatori sostituiti;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo e all'autorità dell'arbitro, indipendentemente dal fatto che giochino o meno; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

\*\*\*

## <u>Identificazione dei calciatori/calciatrici</u>

L'identificazione dei calciatori/calciatrici può avvenire:

- a. mediante apposita tessera munita di foto (o attestazione sostitutiva), eventualmente rilasciata, anche in modo telematico, dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- b. attraverso la conoscenza personale da parte dell'Arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- d. mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

## Lista di Presentazione – Distinta di gara

Nell'Area riservata di ciascuna Società è disponibile la funzione denominata **"LISTA DI PRESENTAZIONE"** con la quale è possibile predisporre la distinta di gara.

Al fine di facilitare la procedura, si riportano di seguito i passaggi da seguire:

- Lista Presentazione → Campionati Regionali e Provinciali;
- Scelta della Competizione;
- Scelta della Gara;
- Selezionare Calciatori, Tecnico e Dirigenti e quindi stampare.

Viene così prodotta una lista per la giornata di Campionato selezionata, che riporta in modo automatico i nominativi, le matricole e i Dirigenti comprensivi di rispettiva qualifica riportata in organigramma societario. Sono gestite anche funzionalità di utilità per la riproposizione delle successive giornate di gara.

Nota Bene: Le Società dovranno stampare n.3 copie del documento (Arbitro, Società 1, Società 2)

È vivamente consigliato l'utilizzo, tanto per l'attività dilettantistica tanto per quella di Settore Giovanile, delle Liste di Presentazione prodotte dal portale LND.

\*\*\*

## Pubblicazione delle decisioni

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica.

I Comitati e le rispettive Delegazioni, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 Giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data. Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza;
- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso. Ai fini della esecuzione delle sanzioni, fa comunque fede, in via esclusiva, quanto riportato nei Comunicati Ufficiali contenenti i provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione. I Comunicati Ufficiali delle Delegazioni sono pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi e sono firmati dal Delegato e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali delle Delegazioni possono essere diffusi anche in forma telematica.

Ai sensi delle disposizioni di cui al vigente Codice di Giustizia Sportiva, si rammenta che l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I Comunicati Ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

## Sponsorizzazione e commercializzazione dei marchi

Con riferimento alla materia in epigrafe, si rimanda a quanto contenuto all'art. 54, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

\*\*\*

## Disponibilità Campi da Giuoco

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità – non sottoposta a revoca nel corso della stagione sportiva - di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale - dal Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla indicata omologazione, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte impianti sportivi e di sicurezza degli stessi.

\*\*\*

## Verbale di Omologazione Campi

Si precisa che il verbale di avvenuta omologazione dell'impianto sportivo, sottoscritto dal Fiduciario Regionale del Comitato Regionale Umbria e dal Tecnico Incaricato al sopralluogo, dovrà essere esposto all'interno dello spogliatoio del Direttore di gara. Le Società affiliate, per il rinnovo dei Verbali scaduti o in scadenza, sono invitate a contattare la Segreteria del C.R.U. al fine di richiedere il sopralluogo per il successivo eventuale rilascio del Verbale di Omologazione da parte dei Tecnici del Comitato. Al fine di poter procedere ai sopralluoghi per i verbali in scadenza, si invitano le spettabili società a monitorare le scadenze, chiedendo il sopralluogo con un congruo anticipo rispetto alla scadenza.

\*\*\*

## Apertura degli uffici al pubblico

Si rende noto l'orario di apertura degli uffici del Comitato Regionale Umbria della L.N.D.:

	MATTINO	POMERIGGIO
LUNEDI'	09:00 - 13:00	15:00 - 19:00
MARTEDI'	09:00 - 13:00	15:00 - 19:00
MERCOLEDI'	09:00 - 13:00	15:00 - 19:00
GIOVEDI'	09:00 - 13:00	15:00 - 19:00
VENERDI'	09:00 - 13:00	15:00 - 19:00
SABATO	09:00 - 12:00	CHIUSO

\*\*\*

## Graduatoria Disciplina ed età media calciatori utilizzati

Il Consiglio Direttivo del Comitato ha disposto che il PREMIO DISCIPLINA 2025/2026 venga assegnato come segue: per tutte le categorie sarà assegnata una coppa in base ad una graduatoria generale dei rispettivi campionati e gironi, e un premio consistente in materiale sportivo per la società prima in assoluto per ogni categoria. Relativamente al Premio ETÀ MEDIA CALCIATORI UTILIZZATI 2025/2026, riservato alle cd "prime squadre", il premio consiste in materiale sportivo.

## Regolamento Europeo in Materia di Protezione dei Dati Personali

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche. Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

\*\*\*

## <u>Progetto di sviluppo del Calcio Femminile</u>

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 269/A del 27 Giugno 2024, pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti con proprio Comunicato Ufficiale n. 471 in pari data. In tal senso, al fine di promuovere lo sviluppo del Calcio Femminile, la F.I.G.C. ha confermato - fino a diversa determinazione del Consiglio Federale – la riproposizione dell'iniziativa in termini rimodulati, nell'ambito delle categorie del Calcio Femminile nazionale di Serie B e di Serie C, al fine di consentire un maggiore rafforzamento di detta area con l'intervento di strutture societarie professionistiche del settore maschile.

\*\*\*

## Adozione del modello di regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (regolamento "SAFEGUARDING")

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2021, si rammenta che le Società sono tenute alla nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, nonché all'adozione di un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, conforme alle linee-guida emanate dalla F.I.G.C. I mancati adempimenti di legge comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 28 bis, del Codice di Giustizia Sportiva.

\*\*\*

## Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

Ai sensi del D. Lgs. 39/2021 è istituito, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, gestito da Sport e Salute S.p.a.

Nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche sono iscritte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito della F.I.G.C.

L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

## Regola 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio ("L'esito di una gara")

Per delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rende noto che – a partire dalla decorsa stagione sportiva 2024/2025 - nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, al fine di determinare la squadra vincente al termine di una fase eliminatoria conclusasi in parità di punteggio, il criterio riferito alle reti segnate in trasferta di cui alla Regola 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio, deve essere applicato nel senso che le stesse, a parità di reti segnate, non hanno valore doppio in nessun caso o ipotesi possibile.

\*\*\*

# <u>Progetto Seconde Squadre L.N.D. con "diritto di classifica" e di promozione alla Categoria Superiore</u>

Con proprio Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, la L.N.D. renderà note le disposizioni relative al rinnovo della sperimentazione, a valere per la stagione sportiva 2025/2026, del progetto in epigrafe concernente la partecipazione delle seconde squadre al Campionato di Terza Categoria Under 21, ovvero Seconda Categoria nei Comitati Regionali in cui non fosse possibile organizzare il Campionato di Terza Categoria, e l'estensione del progetto stesso anche alle attività di Calcio a 11 Femminile e di Calcio a Cinque maschile e femminile.

\*\*\*

## Disposizione di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Comunicato Ufficiale, si applicano le norme regolamentari vigenti e le disposizioni oggetto di comunicazioni ufficiali.

# <u>Iscrizioni ai Campionati - Coppe e Trofei Regionali e Provinciali</u> <u>Stagione Sportiva 2025/2026</u>

#### CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le <u>ore 19:00</u> del

## **10 LUGLIO 2025**

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art.34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 000000004647, comprovato dalla copia dello stesso.
  - Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.
- Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato JUNIORES UNDER 19 o in alternativa al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti (punto A/9 2 e 3 e punto A/10 C.U. n.1 L.N.D.). Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Juniores Under 19 Regionale o in alternativa al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti, oppure che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione all'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a 11, compresa l'attività Under 16 e Under 14, ovvero la partecipazione a Campionati Regionali Femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito sopra previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Under 17 e Under 15 (Come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

Il suddetto pagamento è da ascriversi ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA€. 2.750,00■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO€. 3.000,00■ TASSA ASSOCIATIVA€. 300,00

■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI

<sup>\*</sup> Il totale è calcolato in base al numero di tesserati al 30 Giugno 2025. Per l'importo del premio assicurativo si rimanda a successivo comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="www.anagrafefederale.figc.it">www.anagrafefederale.figc.it</a>;
  - Organigramma Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
  - Rappresentante Legale Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- **b)** Modulistica per iscrizione on-line da <u>www.lnd.it</u>;
  - Dati Società;
  - Foglio notizie (Campionato);
  - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
  - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
  - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="https://www.figc-cru.com">www.figc-cru.com</a>;
  - Foglio anzianità federale dirigenti;
  - Foglio dati per testate giornalistiche;
  - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
  - Modello iscrizione Coppa Italia.
- **d)** Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

### NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

#### HANNO DIRITTO AD ISCRIVERSI AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società
1	933918	A.S.D.	ANGELANA 1930
2	67853	A.S.D.	ATLETICO BMG
3	932310	A.C.D.	BASTIA 1924
4	69799	A.S.D.	ELLERA CALCIO
5	770316	A.S.D.	NARNESE CALCIO
6	937968		NUOVA ALBA A R.L.
7	73843	A.S.D.	OLYMPIATHYRUS S.VALENTINO
8	943541	A.S.D.	PIERANTONIO SPORT

N.	Matricola	Sigla	Società
9	62447	A.S.D.	POL. PIETRALUNGHESE
10	38820	A.S.D.	PONTEVALLECEPPI
11	73319	A.S.D.	PONTEVECCHIO SRL
12	31410	A.S.D.	S.SABINA *
13	45040	A.S.D.	S.VENANZO
14	954805	A.S.D.	SPOLETO
15	51610	A.S.D.	TAVERNELLE CALCIO
16	949300	A.S.D.	TERNI FOOTBALL CLUB

<sup>\*</sup>PRIMA AVENTE, IN ATTESA DI SCADENZA DEI TERMINI DI EVENTUALE RICORDO EX C.U. N. 242 CRU.

#### ■ LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

In conformità delle direttive impartite in merito dalla L.N.D. viene stabilito che:

Alle gare del Campionato di Eccellenza, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, su richiesta, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2025/2026 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Premesso quanto sopra, viene stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2025/2026, le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno TRE calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dal 01.01.2005 in poi
- 1 nato dal 01.01.2006 in poi
- 1 nato dal 01.01.2007 in poi

- RESTA INTESO CHE, IN RELAZIONE A QUANTO PRECEDE, DEBBONO ECCETTUARSI I CASI DI ESPULSIONE DAL TERRENO DI GIUOCO E, QUALORA SIANO STATE GIA' EFFETTUATE TUTTE LE SOSTITUZIONI CONSENTITE, ANCHE I CASI DI INFORTUNIO DEI CALCIATORI DELLE FASCE DI ETA' INTERESSATE.
- <u>L'inosservanza di tale obbligatorietà, comporterà per le Società inadempienti la sanzione disciplinare</u> della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

#### ■ LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

#### ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Regionale di Eccellenza, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

In alternativa, alle società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza, è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto del Direttore di Gara ai fini della irrogazione di una ammenda ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

## **CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE**

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le <u>ore 19:00</u> del

## 17 LUGLIO 2025

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art.34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 000000004647, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato JUNIORES UNDER 19 o in alternativa al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti (punto A/9 -2 e 3 e punto A/10 C.U. n.1 L.N.D.). Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Juniores Under 19 Regionale o in alternativa al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti, oppure che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 3.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione all'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a 11, compresa l'attività Under 16 e Under 14, ovvero la partecipazione a Campionati Regionali Femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito sopra previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Under 17 e Under 15 (Come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

Il suddetto pagamento è da ascriversi ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA€. 2.100,00■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO€. 2.500,00■ TASSA ASSOCIATIVA€. 300,00

■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI

■ Il totale è calcolato in base al numero di tesserati al 30 Giugno 2025. Per l'importo del premio assicurativo si rimanda a successivo comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da <u>www.anagrafefederale.figc.it</u>;
  - Organigramma Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
  - Rappresentante Legale Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- **b)** Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
  - Dati Società;
  - Foglio notizie (Campionato);
  - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
  - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
  - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
  - Foglio anzianità federale dirigenti;
  - Foglio dati per testate giornalistiche;
  - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
  - Modello iscrizione Coppa Italia.
- **d)** Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

#### NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

#### HANNO DIRITTO AD ISCRIVERSI AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società
1	953685	A.S.D.	ARNA
2	922690		ASSISI CALCIO 2023
3	770064	A.C.D.	BEVAGNA
4	76665	S.S.D.	CALZOLARO
5	62608	POL.D.	CAMPITELLO
6	64783	G.S.D.	CASA DEL DIAVOLO
7	935698	A.C.D.	CASTEL DEL PIANO 1966
8	952735	A.S.D.	CASTIGLIONE DEL LAGO
9	770357	S.S.D.	CERQUETO CALCIO
10	914326	AC	CITTA DI CASTELLO SSDARL
11	13270	A.S.D.	CLITUNNO
12	936037	A.S.D.	DERUTA CALCIO SAN NICOLO
13	932324	A.S.D.	DUCATO SPOLETO
14	951880	A.S.D.	FANELLO CALCIO ORVIETO
15	770029		FOLIGNO CALCIO SSDARL *
16	945475	A.S.D.	GRIFO SIGILLO

N.	Matricola	Sigla	Società
17	70849	A.S.D.	GUARDEA *
18	953678	S.S.D.	MANTIGNANA MONTEMALBE ASD **
19	59512	A.S.D.	M.A.R.R.AS.FELICIANO
20	936138	ACD	MONTONE
21	33340	A.S.D.	NESTOR CALCIO
22	947062	A.S.D.	ORVIETO F.C.
23	940732	A.S.D.	PADULE SAN MARCO
24	60069	A.S.D.	PETRIGNANO
25	770503	U.S.D.	PIEVESE
26	938032	A.S.D.	RIVO SUBASIO
27	941324	A.S.D.	SANGEMINI SPORT
28	947486		TORGIANO CALCIO ASD
29	53480	U.P.D.	TUORO
30	962941		UMBERTIDE AGAPE
31	770189	A.S.D.	VENTINELLA
32	770365		VIRTUS SANGIUSTINO S.S.D.

<sup>\*</sup> RINUNCIA

<sup>\*\*</sup> PRIMA AVENTE DIRITTO EX C.U. N. 242 CRU

#### \* LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

In conformità delle direttive impartite in merito dalla L.N.D. viene stabilito che:

Alle gare del Campionato di Promozione, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, su richiesta, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2025/2026 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Premesso quanto sopra, viene ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2025/2026, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno DUE calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dal 01.01.2005 in poi
- 1 nato dal 01.01.2006 in poi
- RESTA INTESO CHE, IN RELAZIONE A QUANTO PRECEDE, DEBBONO ECCETTUARSI I CASI DI ESPULSIONE DAL TERRENO DI GIUOCO E, QUALORA SIANO STATE GIA' EFFETTUATE TUTTE LE SOSTITUZIONI CONSENTITE, ANCHE I CASI DI INFORTUNIO DEI CALCIATORI DELLE FASCE DI ETA' INTERESSATE.
- <u>L'inosservanza di tale obbligatorietà, comporterà per le Società inadempienti la sanzione disciplinare</u> della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

### ■ LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

#### ■ ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (Come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

## CAMPIONATO REGIONALE DI 1<sup>^</sup> CATEGORIA

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le <u>ore 19:00</u> del

## **24 LUGLIO 2025**

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 00000004647, comprovato dalla copia dello stesso.
  - Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.
- Le Società di Prima Categoria hanno l'obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato JUNIORES UNDER 19, al Campionato Giovanile Under 18 Dilettanti indetto dalla L.N.D., al Campionato Under 17 o a quello Under 15.
  - Alle Società che non rispettano l'obbligo, o che, se iscritte al Campionato Giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo pari ad € 600,00, mentre a quelle recidive un importo di € 700,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato (Come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La partecipazione ai Campionati Regionali femminili sia di lega che giovanili aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle Categorie Under 17 e Under 15 di Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito sopra previsto nella misura di € 100,00.

Si precisa che alle Società di 1° Categoria, che partecipano al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica tramite una società di Puro Settore Giovanile, costituita per statuto tra due o più società, l'addebito sopra previsto verrà decurtato di € 200,00.

Il suddetto pagamento è da ascriversi ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA€. 1.550,00■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO€. 2.250,00■ TASSA ASSOCIATIVA€. 300,00

■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI

■ Il totale è calcolato in base al numero di tesserati al 30 Giugno 2025. Per l'importo del premio assicurativo si rimanda a successivo comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="https://www.anagrafefederale.figc.it">www.anagrafefederale.figc.it</a>;
  - Organigramma Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
  - Rappresentante Legale Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- **b)** Modulistica per iscrizione on-line da <u>www.lnd.it</u>;
  - Dati Società;
  - Foglio notizie (Campionato);
  - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
  - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
  - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.

- c) Modulistica per iscrizione on-line da <u>www.figc-cru.com</u>;
  - Foglio anzianità federale dirigenti;
  - Foglio dati per testate giornalistiche;
  - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
  - Modello iscrizione Coppa Primavera.
- **d)** Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

## NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

### HANNO DIRITTO AD ISCRIVERSI AL CAMPIONATO DI 1º CATEGORIA LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società
1	962087	POL.D.	ACADEMY SAN SISTO 2023
2	770175	A.S.D.	AMC 98
3	943050	ASD	AMERINA 1950
4	962132	A.S.D.	FOOTBALL CLUB GUALDO
5	936179	A.S.D.	ATHLETIC CLUB BASTIA
6	947063	A.S.D.	ATLETICO GUALDO FOSSATO
7	941074	ASD AC	CALCIO PALAZZO
8	941332	U.S.D.	CAPOCAVALLO
9	64779	S.S.D.	CASCIA
10	78040	A.S.D.	CASTELLO
11	947237	A.S.D.	CASTELLO DELLE FORME
12	202327	A.S.D.	CERBARA
13	75804	S.S.D.	CICONIA CALCIO
14	920913	A.S.D.	COLONIA
15	947271	A.S.D.	COSTANO
16	15270	A.S.D.	DEL NERA
17	954825	SSDARL	FABRO VALDICHIANA
18	932363		FC CASTELLO SANSECONDO
19	963106	A.S.D.	FERENTILLESE A.S.D.
20	71750	A.S.D.	FONTANELLE
21	945243	A.S.D.	FRATTICIOLA SELVATICA
22	951756	G.S.	LA CASTELLANA 1969
23	25460	A.S.D.	LAMA CALCIO A.S.D.
24	914026	A.S.D.	LUGNANO IN TEVERINA
25	58603	U.S.	MAGIONE
26	943051	A.S.	MONTECASTELLI
27	70852	A.S.D.	MONTECASTELLO VIBIO
28	947867	A.S.D.	NOCERA UMBRA 2017
29	941152	ASD	NUOVA ATTIGLIANESE
30	954901	A.S.D.	OLIMPIA UMBRIA
31	921407	POL.D.	ORTANA CALCIO 1919
32	962120		PAPIANO 1965 *

N.	Matricola	Sigla	Società
33	19520	S.S.D.	PARLESCA
34	930209	F.C.D.	PASSIGNANO
35	67862	A.P.D.	PICCIONE
36	922826		PIEGARO 2023
37	58597	U.S.D.	PIETRAFITTA
38	949557	SSDARL	POLISPORTIVA TERNANA
39	951990	A.S.D.	PONTANO
40	38570	A.S.D.	PONTE FELCINO 1945
41	81733	U.S.D.	PONTE PATTOLI
42	941334	A.S.D.	PRO FICULLE
43	915947	A.S.D.	PROMANO
44	76568	A.S.D.	REAL AVIGLIANO
45	770319	F.C.D.	REAL VIRTUS
46	63299	G.S.D.	ROMEO MENTI
47	73831	U.S.D.	S.ARCANGELO
48	941341	A.S.D.	SAN LUCA CALCIO
49	770185	A.S.D.	SAN MARCO JUVENTINA F.C.
50	58599	S.S.D.	SELCI NARDI
51	932011	A.D.	SETTEVALLI PILA
52	930205	S.S.D.	SPORTING TERNI S.R.L.
53	51150	POL.	SULPIZIA A.S.D.
54	936137	U.S.D.	SUPERGA 48
55	962002	ASR	TAULANTET SOCIETA' SPORTI
56	913987	A.S.D.	TIBER
57	770390	A.S.D.	TIGROTTI MORRA
58	52320	A.S.D.	TODI CALCIO
59	54110	U.P.D.	VALDIPIERLE
60	947090	A.S.D.	VALFABBRICA 1916
61	940742	A.S.D.	VIGOR N.GUALDO BASTARDO
62	921373	ASDPOL	VIRTUS BASCHI
63	945427	A.S.D.	VIRTUS COLLINA
64	59518	A.S.D.	VIS FOLIGNO

<sup>\*</sup> PRIMA AVENTE DIRITTO EX C.U. N. 242 CRU

#### \* LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

In conformità delle disposizioni emanate dalla L.N.D., viene stabilito che:

Alle gare del Campionato di 1ª Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, su richiesta, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva **2025/2026** che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

### ■ LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

#### ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

## **CAMPIONATO REGIONALE DI 2<sup>^</sup> CATEGORIA**

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le <u>ore 19:00</u> del

## **05 AGOSTO 2025**

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art.34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 000000004647 comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascriversi ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA€. 1.050,00■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO€. 2.000,00■ TASSA ASSOCIATIVA€. 300,00

- ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI
- Il totale è calcolato in base al numero di tesserati al 30 Giugno 2025. Per l'importo del premio assicurativo si rimanda a successivo comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.
- \* Per quanto riguarda le Società di nuova affiliazione l'importo sarà di €. 775,00.

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
  - Organigramma Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
  - Rappresentante Legale Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- **b)** Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
  - Dati Società;
  - Foglio notizie (Campionato);
  - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
  - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
  - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="www.figc-cru.com">www.figc-cru.com</a> (da caricare come altro allegato non in lista);
  - Foglio anzianità federale dirigenti;
  - Foglio dati per testate giornalistiche;
  - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
  - Modello iscrizione Coppa Primavera.
- **d)** Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2025/2026 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Seconda Categoria 2025/2026 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato, a condizione che nei Comitati e Delegazioni di rispettiva competenza territoriale non sia previsto alcuno svolgimento dei Campionati di Terza Categoria. Ferma tale condizione, detta gratuità è, altresì, riconosciuta:

- Alle società che nella Stagione Sportiva 2025/2026 verranno autorizzate ad effettuare il cambio di status da SGS "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Seconda Categoria;
- Alle società affiliatesi alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025 per partecipare ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Seconda Categoria.

Ai fini dell'applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro settore giovanile a Società dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla stagione sportiva 2025/2026, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella stessa stagione sportiva 2025/2026.

## NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

### HANNO DIRITTO AD ISCRIVERSI AL CAMPIONATO DI 2º CATEGORIA LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società
1	963150	A.S.D.	BRANCA CALCIO
2	963068	A.S.D.	FIT4YOU
3	962011	A.S.D.	FONTIGNANO
4	922691	A.S.D.	SPARVIERI CIVITELL
5	963165	A.S.D.	VIOLE CALCIO
6	949293	G.S.D.	ALFINA FABRIZIO LUPI
7	953266		ARRONESE VALNERINA A.S.D.
8	963002	ASD	MASSA MARTANA FC
9	962937		ASSOCIAZIONE CALCIO FULGE
10	941408	A.S.D.	ATLETICO SANT ANGELO
11	74936	POL.	COLLEPEPE
12	949299	A.S.D.	COLOMBELLA PERUGIA NORD
13	203062	P.G.S.	DON BOSCO A.S.D.
14	917622	A.C.D.	GRIFO CANNARA
15	955137	ASDAPS	GRIFO TEZIO F.C.
16	953717	A.S.D.	GRS TERNI PAPIGNO
17	954797	A.S.D.	J.RAMAZZANO COLOMBELLA
18	947061	A.S.D.	JULIA SPELLO TORRE
19	932613	A.S.D.	JUNIOR CARPINE MAGIONE
20	921059	A.S.D.	JUNIOR SANTA SABINA
21	945636	A.S.D.	LUCA ROSI RAMAZZANO
22	204984	A.S.D.	MADONNA ALTA F.DI CAVALLO

<b>23 24</b> 9	Matricola 66099 33919	Sigla POL.D. A.S.D.	Società MOIANO
<b>24</b> 9	33919	_	MOIANO
<del></del>		A.S.D.	
<b>2</b> E 9	12772		MONTEFRANCO
25		A.S.D.	MONTEMORCINO
<b>26</b> 9	34558	A.S.D.	NORCIA 480
27	35760	U.S.D.	OTRICOLI C.
28	67854	POL.D.	PISTRINO
29	66809	S.S.D.	PO BANDINO
<b>30</b> 9	31641	A.S.D.	POL. DON BOSCO GUBBIO
<b>31</b> 9	63236		POL.D. GAIFANA
<b>32</b> 9	49397	A.S.D.	POL.PEN.SPOLETO
<b>33</b> 9	20841	A.S.D.	PONTE D ASSI
<b>34</b> 7	70400	A.S.D.	REAL PADULE
35	63973	U.S.	SANGIUSTINO A.S.D.
<b>36</b> 9	30208	A.S.D.	SANTORSOLA
37	58595	A.P.D.	SPINA
<b>38</b> 9	51603	A.S.D.	TIBERIS
<b>39</b> 9	52749	U.S.D.	TREVANA 2020
<b>40</b> 9	63098	A.S.D.	U.S. ALVIANO
<b>41</b> 9	63133		U.S. GIOVE A.S.D.
<b>42</b> 9	32849	A.S.D.	VIA LARGA MARSCIANO
<b>43</b> 2	01492	POL.	VIRTUS FOLIGNO A.S.D.

# ■ E TUTTE LE SOCIETA' CHE NE FARANNO RICHIESTA

### ■ LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

In conformità delle disposizioni emanate dalla L.N.D., viene stabilito che:

Alle gare del Campionato di 2ª Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, su richiesta, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva **2025/2026** che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

#### ■ LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

## ■ ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

# **CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA FEMMINILE**

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le <u>ore 19:00</u> del

## **11 SETTEMBRE 2025**

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 00000004647, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascriversi ai seguenti titoli:

**■ TASSA FORFETTARIA** 

€. 750,00

ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO

€. 500,00

TASSA ASSOCIATIVA

€. 300,00 (se pura)

- ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI
- Il totale è calcolato in base al numero di tesserati al 30 Giugno 2025. Per l'importo del premio assicurativo si rimanda a successivo comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.

- a) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="https://www.anagrafefederale.figc.it">www.anagrafefederale.figc.it</a>;
  - Organigramma Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
  - Rappresentante Legale Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- **b)** Modulistica per iscrizione on-line da <u>www.lnd.it</u>;
  - Dati Società;
  - Foglio notizie (Campionato);
  - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
  - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
  - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- Modulistica per iscrizione on-line da <u>www.figc-cru.com</u> (da caricare come altro allegato non in lista);
  - Foglio anzianità federale dirigenti;
  - Foglio dati per testate giornalistiche;
  - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
  - Modello iscrizione Coppa Italia.
- d) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

<sup>\*</sup> Per quanto riguarda le Società di nuova affiliazione, l'importo sarà di €. 700,00.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2025/2026, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2025/2026, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2025/2026, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2025/2026 verranno autorizzate ad effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali di Calcio a 11 Femminile. Ai fini dell'applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro settore giovanile a Società dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla stagione sportiva 2025/2026, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella stessa stagione sportiva 2025/2026.

#### NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

# HANNO DIRITTO DI ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA FEMMINILE LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società
1	33340	A.S.D.	NESTOR CALCIO
2	932491	A.C.	PERUGIA CALCIO SRL

N.	Matricola	Sigla	Società
3	31410	A.S.D.	S.SABINA
4	952742	A.S.D.	WOMEN GUALDO CALCIO

# ■ E TUTTE LE SOCIETA' CHE NE FARANNO RICHIESTA.

## ■ LIMITI DI PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI ALLE GARE

Le calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalla Lega, purché autorizzate dal Comitato territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

#### ■ ATTIVITÀ GIOVANILE

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali di Calcio Femminile possono partecipare con proprie squadre ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

#### ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

# **CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 A1**

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

## 31 LUGLIO 2025

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione debitamente compilata on line, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 000000004647 comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascriversi ai seguenti titoli:

**TASSA FORFETTARIA** €. 850,00 ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO

TASSA ASSOCIATIVA €. 300,00 (se pura)

€. 500,00

ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI

Il totale è calcolato in base al numero di tesserati al 30 Giugno 2025. Per l'importo del premio assicurativo si rimanda a successivo comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
  - Organigramma Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
  - Rappresentante Legale Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- **b)** Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
  - Dati Società;
  - Foglio notizie (Campionato);
  - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
  - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
  - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="www.figc-cru.com">www.figc-cru.com</a> (da caricare come altro allegato non in lista);
  - Foglio anzianità federale dirigenti;
  - Foglio dati per testate giornalistiche;
  - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- d) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.)..
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

# HANNO DIRITTO AD ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 A1 LE SEGUENTI SOCIETA':

N.	Matricola	Sigla	Società
1	943050	A.S.D.	AMERINA 1950
2	933918	A.S.D.	ANGELANA 1930
3	932310	A.C.D.	BASTIA 1924
4	62608	POL.D.	CAMPITELLO
5	935698	A.C.D.	CASTEL DEL PIANO 1966
6	69799	A.S.D.	ELLERA CALCIO *
7	770029		FOLIGNO CALCIO SSDARL
8	71750	A.S.D.	FONTANELLE

N.	Matricola	Sigla	Società
9	953678	U.S.	MANTIGNANA MONTEMALBE ASD
10	770316	A.S.D.	NARNESE CALCIO
11	937968		NUOVA ALBA A R.L.
12	947062	A.S.D.	ORVIETO F.C.
13	60069	A.S.D.	PETRIGNANO **
14	38820	A.S.D.	PONTEVALLECEPPI
15	73319	A.S.D.	PONTEVECCHIO SRL
16	949300	A.S.D.	TERNI FOOTBALL CLUB

## ■ LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

In conformità delle direttive impartite in merito dalla L.N.D. viene stabilito che:

Alle gare del Campionato Regionale Juniores A1 possono partecipare, su richiesta, i calciatori **nati dal 1° gennaio 2007 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare, durante lo svolgimento della gara, fino a un massimo di <u>1 calciatore "fuori quota"</u>, nato dal 1° gennaio 2006 in poi. Non è in ogni caso consentito l'impiego di un secondo "fuori quota".

L'inosservanza di tale disposizione comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione disciplinare della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

È consentito anche alle Società Juniores "pure" regionali di impiegare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori "fuori-quota".

#### ■ LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

## ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

<sup>\*</sup> PRIMA AVENTE DIRITTO EX C.U. N. 242 CRU

<sup>\*</sup> SECONDA AVENTE DIRITTO EX C.U. N. 242 CRU

# **CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 A2**

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le <u>ore 19:00</u> del

# 31 LUGLIO 2025

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 000000004647, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascriversi ai seguenti titoli:

TASSA FORFETTARIA
 ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO
 €. 850,00
 €. 500,00

■ TASSA ASSOCIATIVA €. 300,00 (se pura)

- ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI
- Il totale è calcolato in base al numero di tesserati al 30 Giugno 2025. Per l'importo del premio assicurativo si rimanda a successivo comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.
- \* Per quanto riguarda le Società di nuova affiliazione, l'importo sarà di €. 700,00.

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
  - Organigramma Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
  - Rappresentante Legale Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- **b)** Modulistica per iscrizione on-line da <u>www.lnd.it</u>;
  - Dati Società;
  - Foglio notizie (Campionato);
  - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
  - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
  - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="www.figc-cru.com">www.figc-cru.com</a> (da caricare come altro allegato non in lista);
  - Foglio anzianità federale dirigenti;
  - Foglio dati per testate giornalistiche;
  - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- **d)** Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

# HANNO DIRITTO AD ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE <u>JUNIORES UNDER 19 A2</u> LE SEGUENTI SOCIETA':

N.	Matricola	Sigla	Società
1	962087		ACADEMY SAN SISTO 2023
2	949290		ACADEMY TERNI F.C.
3	770175	POL.D.	AMC 98
4	962132		ASD FOOTBALL CLUB GUALDO
5	67853	A.S.D.	ATLETICO BMG
6	203061	A.S.D.	ATLETICO GUBBIO
7	935100		BALDACCIO BRUNI SQ. C
8	770064	A.C.D.	BEVAGNA
9	770002	A.S.D.	CAMPOMAGGIO COLLESCIPOLI
10	64779	U.S.D.	CASCIA
11	952735	A.S.D.	CASTIGLIONE DEL LAGO
12	202327	A.S.D.	CERBARA
13	936037	A.S.D.	DERUTA CALCIO SAN NICOLO
14	203062	P.G.S.	DON BOSCO A.S.D.
15	932324	A.S.D.	DUCATO SPOLETO
16	951880	A.S.D.	FANELLO CALCIO ORVIETO
17	70849	A.S.D.	GUARDEA
18	954797	A.S.D.	J.RAMAZZANO COLOMBELLA
19	947061	A.S.D.	JULIA SPELLO TORRE
20	943619	SSD	JUNIOR SAN SISTO SRL
21	25460	G.S.	LAMA CALCIO A.S.D.
22	204984	A.S.D.	MADONNA ALTA F.DI CAVALLO
23	33340	A.S.D.	NESTOR CALCIO
24	947867	A.S.D.	NOCERA UMBRA 2017
25	954901	ASD	OLIMPIA UMBRIA

N.	Matricola	Sigla	Società
26	73843	A.S.D.	OLYMPIATHYRUS S.VALENTINO
27	921407	A.S.D.	ORTANA CALCIO 1919
28	930209	F.C.D.	PASSIGNANO
29	770503	U.S.D.	PIEVESE
30	62447	A.S.D.	POL. PIETRALUNGHESE
31	949557	SSDARL	POLISPORTIVA TERNANA
32	941334	A.S.D.	PRO FICULLE
33	76568	A.S.D.	REAL AVIGLIANO
34	770319	F.C.D.	REAL VIRTUS
35	63299	G.S.D.	ROMEO MENTI
36	31410	A.S.D.	S.SABINA
37	770185	A.S.D.	SAN MARCO JUVENTINA F.C.
38	941324	A.S.D.	SANGEMINI SPORT
39	932011	A.D.	SETTEVALLI PILA
40	954805	A.S.D.	SPOLETO
41	930205	S.S.D.	SPORTING TERNI S.R.L.
42	936137	U.S.D.	SUPERGA 48
43	51610	A.S.D.	TAVERNELLE CALCIO
44	951603	A.S.D.	TIBERIS
45	52320	A.S.D.	TODI CALCIO
46	962941		UMBERTIDE AGAPE
47	770189	A.S.D.	VENTINELLA
48	945427	A.S.D.	VIRTUS COLLINA
59	201492	POL.	VIRTUS FOLIGNO A.S.D.
50	770365		VIRTUS SANGIUSTINO S.S.D.

#### ■ E TUTTE LE SOCIETA' CHE NE FARANNO RICHIESTA

# ■ LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

In conformità delle direttive impartite in merito dalla L.N.D. viene stabilito che:

Alle gare del Campionato Regionale Juniores A2 possono partecipare i calciatori **nati dal 1° gennaio 2007 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare, durante lo svolgimento della gara, fino a un massimo di <u>3 (tre)</u> calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2006 in poi. Non è in ogni caso consentito l'impiego di un quarto "fuori quota".

- <u>L'inosservanza di tale disposizione comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione disciplinare della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.</u>

È consentito anche alle Società Juniores "pure" regionali di impiegare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori "fuori-quota".

## ■ LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

#### ■ ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

## **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18 DILETTANTI**

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le <u>ore 19:00</u> del

# 31 LUGLIO 2025

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 00000004647, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

TASSA FORFETTARIA	€. 400,00
ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 500,00
TASSA ASSOCIATIVA	€. 300,00 (se p

TASSA ASSOCIATIVA
 ■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI
 €. 300,00 (se pura)
 €. 700,00 (se pura)

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
  - Organigramma Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
  - Rappresentante Legale Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- **b)** Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
  - Dati Società;
  - Foglio notizie (Campionato);
  - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
  - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
  - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
  - Foglio anzianità federale dirigenti;
  - Foglio dati per testate giornalistiche;
  - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- **d)** Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

HANNO DIRITTO DI ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18 DILETTANTI LE SOCIETÀ CHE NE FARANNO RICHIESTA.

### ■ LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato Regionale "Under 18" Dilettanti possono partecipare i calciatori nati dal nati dal 1° Gennaio 2008 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. Nelle gare del Campionato Regionale "Under 18" Dilettanti non è consentito l'impiego di calciatori "fuori quota".

L'inosservanza di tale disposizione comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione disciplinare della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

## ■ LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

#### ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

# **CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 FEMMINILE**

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le <u>ore 19:00</u> del

# **11 SETTEMBRE 2025**

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 00000004647, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascriversi ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA
 ■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO
 €. 275,00
 €. 250,00

■ TASSA ASSOCIATIVA €. 300,00 (se pura)

■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI

- Il totale è calcolato in base al numero di tesserati al 30 Giugno 2025. Per l'importo del premio assicurativo si rimanda a successivo comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.
- \* Per quanto riguarda le Società di nuova affiliazione, l'importo sarà di €. 700,00.

- a) Modulistica per iscrizione on-line da <u>www.anagrafefederale.figc.it</u>;
  - Organigramma Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
  - Rappresentante Legale Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- **b)** Modulistica per iscrizione on-line da <u>www.lnd.it</u>;
  - Dati Società;
  - Foglio notizie (Campionato);
  - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
  - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
  - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
  - Foglio anzianità federale dirigenti;
  - Foglio dati per testate giornalistiche;
  - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- **d)** Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

HANNO DIRITTO AD ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE <u>JUNIORES UNDER 19 FEMMINILE</u> LE SOCIETA' CHE NE FARANNO RICHIESTA.

# ■ LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

In conformità delle direttive impartite in merito dalla L.N.D. viene stabilito che:

Alle gare del Campionato Regionale Juniores Under 19 Femminile possono partecipare, su richiesta, calciatrici nate dal 1° gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età; è consentito impiegare, durante lo svolgimento della gara, fino a un massimo di <u>4 (quattro)</u> calciatrici nate dal 1° Gennaio 2005 in poi. Non è in ogni caso consentito l'impiego di un quinto "fuori quota".

L'inosservanza di tale disposizione comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione disciplinare della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

È consentito anche alle Società Juniores "pure" regionali di impiegare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi comprese le calciatrici "fuori-quota".

## ■ LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

#### ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

# CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE MASCHILE SERIE C1

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le <u>ore 19:00</u> del

## 31 LUGLIO 2025

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 00000004647, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascriversi ai seguenti titoli:

**■ TASSA FORFETTARIA** 

€. 900,00

■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO

€. 650,00

TASSA ASSOCIATIVA

€. 300,00 (se pura)

■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI

■ Il totale è calcolato in base al numero di tesserati al 30 Giugno 2025. Per l'importo del premio assicurativo si rimanda a successivo comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.

- a) Modulistica per iscrizione on-line da <u>www.anagrafefederale.figc.it</u>;
  - Organigramma Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
  - Rappresentante Legale Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- **b)** Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
  - Dati Società;
  - Foglio notizie (Campionato);
  - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
  - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
  - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
  - Foglio anzianità federale dirigenti;
  - Foglio dati per testate giornalistiche;
  - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
  - Modello iscrizione Coppa Italia.
- **d)** Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

# HANNO DIRITTO AD ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE MASCHILE SERIE "C1" LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società
1	963275	A.S.D.	MONTELEONE
2	770209	A.S.D.	CTS GRAFICA CALCIO A 5
3	932324	A.S.D.	DUCATO SPOLETO
4	941769	A.S.D.	FUTSAL LIDARNO
5	770369	A.S.D.	GADTCH 2000
6	947064	A.S.D.	GUBBIO BURANO
7	914607		MIRIANO CALCIO A 5

N.	Matricola	Sigla	Società
8	953327	A.S.D.	MONTEGABBIONE
9	919386	A.S.D.	REAL CANNARA CALCIO A 5
10	951724	A.S.D.	REAL FOLIGNO C5
11	938032	A.S.D.	RIVO SUBASIO
12	953067	A.S.D.	SAN MARTINO CALCIO A 5
13	52320	A.S.D.	TODI CALCIO
14	71731	A.S.D.	UMBRASABINA

## ■ LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato di Serie C1 ed alle altre dell'attività ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, su richiesta, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva **2025/2026** che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

- <u>L'inosservanza di tale obbligatorietà, comporterà per le Società inadempienti la sanzione disciplinare</u> della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

### ■ ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

# CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE MASCHILE SERIE C2

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le <u>ore 19:00</u> del

## **03 SETTEMBRE 2025**

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 00000004647, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascriversi ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA

€. 600,00

ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO

€. 650,00

TASSA ASSOCIATIVA

€. 300,00 (se pura)

- ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI
- Il totale è calcolato in base al numero di tesserati al 30 Giugno 2025. Per l'importo del premio assicurativo si rimanda a successivo comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.
- \* Per quanto riguarda le Società di nuova affiliazione, l'importo sarà di €. 450,00.

- a) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="www.anagrafefederale.figc.it">www.anagrafefederale.figc.it</a>;
  - Organigramma Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
  - Rappresentante Legale Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
  - Dati Società;
  - Foglio notizie (Campionato);
  - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
  - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
  - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
  - Foglio anzianità federale dirigenti;
  - Foglio dati per testate giornalistiche;
  - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
  - Modello iscrizione Coppa Italia.
- **d)** Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2025/2026 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Calcio a 5 Serie C2 2025/2026 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto campionato, a condizione che nei Comitati e Delegazioni di rispettiva competenza territoriale non sia previsto alcuno svolgimento dei campionati di Calcio a 5 Serie D. Ferma tale condizione, detta gratuità è, altresì, riconosciuta:

- Alle società che nella Stagione Sportiva 2025/2026 verranno autorizzate ad effettuare il cambio di status da SGS "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Calcio a 5 Serie C2;
- Alle società affiliatesi alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025 per partecipare ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Calcio a 5 Serie C2.

Ai fini dell'applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro settore giovanile a Società dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla stagione sportiva 2025/2026, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella stessa stagione sportiva 2025/2026.

#### NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

# HANNO DIRITTO DI ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE MASCHILE SERIE "C2" LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società
1	963346	A.S.D.	FUTSAL LISCIANO
2	955228	A.S.D.	ACCADEMY SPORT FOLIGNO
3	930891	A.C.D.	ALLERONA
4	947063	A.S.D.	ATLETICO GUALDO FOSSATO
5	955289	A.S.D.	BOLSENA FUTSAL C5
6	62608	POL.D.	CAMPITELLO
7	951975	A.S.D.	CIRCOLO IL PIANTONE
8	933032	POL.D	CITTA DI NORCIA
9	937891	A.S.D.	CITTA DI ORTE C5
10	14190	A.P.D.	CORCIANO
11	954825	A.S.D.	FABRO VALDICHIANA

N.	Matricola	Sigla	Società
12	917478	A.S.D.	FORTIS C.BALANZANO
13	962321		LAURENTINA FUTSAL ASSOCIA
14	949723	A.S.D.	MONTERUBIAGLIESE CA5
15	33340	A.S.D.	NESTOR CALCIO
16	947867	A.S.D.	NOCERA UMBRA 2017
17	931641	A.S.D.	POL. DON BOSCO GUBBIO
18	949557	SSDARL	POLISPORTIVA TERNANA
19	947623	A.S.D.	REAL MA.STER.
20	920638	A.S.D.	SUGANO
21	947486	A.S.D.	TORGIANO CALCIO ASD

#### ■ E TUTTE LE SOCIETA' CHE NE FARANNO RICHIESTA

# ■ LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato di Serie C2 ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, su richiesta, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva **2025/2026** che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

L'inosservanza di tale obbligatorietà, comporterà per le Società inadempienti la sanzione disciplinare della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

## ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di

documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

\*\*\*

# CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE SERIE "C"

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le <u>ore 19:00</u> del

# **03 SETTEMBRE 2025**

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art.34 del regolamento della L.N.D.;
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati;
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 000000004647, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascriversi ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA
 ■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO
 €. 525,00
 €. 250,00

■ TASSA ASSOCIATIVA €. 300,00 (se pura)

- ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI
- Il totale è calcolato in base al numero di tesserati al 30 Giugno 2025. Per l'importo del premio assicurativo si rimanda a successivo comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.
- \* Per quanto riguarda le Società di nuova affiliazione, l'importo sarà di €. 350,00.

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
  - Organigramma Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
  - Rappresentante Legale Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- **b)** Modulistica per iscrizione on-line da <u>www.lnd.it</u>;
  - Dati Società;
  - Foglio notizie (Campionato);
  - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
  - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
  - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="https://www.figc-cru.com">www.figc-cru.com</a>;
  - Foglio anzianità federale dirigenti;
  - Foglio dati per testate giornalistiche;
  - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
  - Modello iscrizione Coppa Italia.

- **d)** Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 5 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2025/2026, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale di Calcio a 5 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a 5 femminile affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2025/2026, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a 5 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche a Campionati di Calcio a 5 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2025/2026 verranno autorizzate ad effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali di Calcio a 5 Femminile. Ai fini dell'applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro settore giovanile a Società dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla stagione sportiva 2025/2026, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella stessa stagione sportiva 2025/2026.

# HANNO DIRITTO AD ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società	
1	962087		ACADEMY SAN SISTO 2023	
2	770175	POL.D.	AMC 98	
3	931542	POL.D.	CIRCOLO LAVORATORI TERNI	
4	937891	A.S.D.	CITTA DI ORTE C5	
5	932324	A.S.D.	DUCATO SPOLETO	

N.	Matricola	Sigla	Società	
6	69799	A.S.D.	ELLERA CALCIO	
7	955168	A.S.D.	LEONESSA FUTSAL RSA	
8	920638	A.S.D.	SUGANO	
9	952030	A.S.D	TERNANA THYRUS C.5	
10	952742	A.S.D.	WOMEN GUALDO CALCIO	

### ■ E TUTTE LE SOCIETA' CHE NE FARANNO RICHIESTA

#### ■ LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato Regionale Femminile di calcio a 5 ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, su richiesta, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, **tutte le calciatrici** regolarmente tesserate per la stagione sportiva **2025/2026** che abbiano compiuto anagraficamente il **14**° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

#### ■ ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

## CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 MASCHILE DI CALCIO A CINQUE

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le <u>ore 19:00</u> del

# **07 OTTOBRE 2025**

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 00000004647, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascriversi ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA

■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO

■ TASSA ASSOCIATIVA

■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI

€. 275,00

€. 250,00

€. 300,00 (se pura)

€. 350,00 (se pura)

- a) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="https://www.anagrafefederale.figc.it">www.anagrafefederale.figc.it</a>;
  - Organigramma Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
  - Rappresentante Legale Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- **b)** Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
  - Dati Società;
  - Foglio notizie (Campionato);
  - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
  - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
  - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="https://www.figc-cru.com">www.figc-cru.com</a>;
  - Foglio anzianità federale dirigenti;
  - Foglio dati per testate giornalistiche;
  - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- **d)** Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

#### ■ LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE

In conformità delle direttive impartite in merito dalla L.N.D. viene stabilito che:

Alle gare del Campionato Under 21 Maschile di Calcio a Cinque possono partecipare i calciatori **nati dal 1° gennaio 2005 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.; è consentito impiegare, durante lo svolgimento della gara, fino a un massimo di <u>3 (tre)</u> calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2004 in poi. Non è in ogni caso consentito l'impiego di un quarto "fuori quota".

L'inosservanza di tale disposizione comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione disciplinare della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

È consentito anche alle Società Juniores "pure" regionali di impiegare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori "fuori-quota".

#### ■ LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

#### ■ ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Relativamente all'attività di Calcio a Cinque, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 2 della Lega Nazionale Dilettanti.

# CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le <u>ore 19:00</u> del

# **07 OTTOBRE 2025**

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 000000004647, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascriversi ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA

■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO

■ TASSA ASSOCIATIVA

ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI

€. 275,00

€. 250,00

€. 300,00 (se pura)

€. 350,00 (se pura)

- Modulistica per iscrizione on-line da <u>www.anagrafefederale.figc.it</u>;
  - Organigramma Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
  - Rappresentante Legale Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- **b)** Modulistica per iscrizione on-line da **www.lnd.it**;
  - Dati Società;
  - Foglio notizie (Campionato);
  - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
  - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
  - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="https://www.figc-cru.com">www.figc-cru.com</a>;
  - Foglio anzianità federale dirigenti;
  - Foglio dati per testate giornalistiche;
  - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- **d)** Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

#### ■ LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE

In conformità delle direttive impartite in merito dalla L.N.D. viene stabilito che:

Alle gare del Campionato Under 21 Femminile di Calcio a Cinque possono partecipare le calciatrici **nate dal** 1° **gennaio 2005 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.; è consentito impiegare, durante lo svolgimento della gara, fino a un massimo di <u>3 (tre)</u> calciatrici "fuori quota", nate dal 1° gennaio 2004 in poi. Non è in ogni caso consentito l'impiego di un quarto "fuori quota".

L'inosservanza di tale disposizione comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione disciplinare della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

È consentito anche alle Società Juniores "pure" regionali di impiegare calciatrici di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi le calciatrici "fuori-quota".

#### ■ LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

#### ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Relativamente all'attività di Calcio a Cinque, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 2 della Lega Nazionale Dilettanti.

# **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 MASCHILE DI CALCIO A CINQUE**

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le <u>ore 19:00</u> del

## **03 SETTEMBRE 2025**

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 00000004647, comprovato dalla copia dello stesso, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascriversi ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA
ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO

■ TASSA ASSOCIATIVA

■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI

€. 275,00

€. 250,00

€. 300,00 (se pura)

€. 350,00 (se pura)

- a) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="www.anagrafefederale.figc.it">www.anagrafefederale.figc.it</a>;
  - Organigramma Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
  - Rappresentante Legale Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- **b)** Modulistica per iscrizione on-line da <u>www.lnd.it</u>;
  - Dati Società;
  - Foglio notizie (Campionato);
  - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
  - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
  - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="https://www.figc-cru.com">www.figc-cru.com</a>;
  - Foglio anzianità federale dirigenti;
  - Foglio dati per testate giornalistiche;
  - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- **d)** Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

## ■ LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE

In conformità delle direttive impartite in merito dalla L.N.D. viene stabilito che:

Alle gare del Campionato Under 19 Maschile di Calcio a Cinque possono partecipare i calciatori **nati dal 1° gennaio 2007 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.; è consentito impiegare, durante lo svolgimento della gara, fino a un massimo di <u>3 (tre)</u> calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2006 in poi. Non è in ogni caso consentito l'impiego di un quarto "fuori quota".

- <u>L'inosservanza di tale disposizione comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione disciplinare della</u> perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

È consentito anche alle Società Juniores "pure" regionali di impiegare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori "fuori-quota".

#### ■ LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

#### ■ ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Relativamente all'attività di Calcio a Cinque, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 2 della Lega Nazionale Dilettanti.

# CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le <u>ore 19:00</u> del

## **07 OTTOBRE 2025**

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 00000004647, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascriversi ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA
ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO

- TASSA ASSOCIATIVA
- ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI

€. 275,00

€. 250,00

€. 300,00 (se pura)

€. 350,00 (se pura)

- a) Modulistica per iscrizione on-line da <u>www.anagrafefederale.figc.it</u>;
  - Organigramma Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
  - Rappresentante Legale Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- **b)** Modulistica per iscrizione on-line da <u>www.lnd.it</u>;
  - Dati Società;
  - Foglio notizie (Campionato);
  - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
  - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
  - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="www.figc-cru.com">www.figc-cru.com</a>;
  - Foglio anzianità federale dirigenti;
  - Foglio dati per testate giornalistiche;
  - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- **d)** Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

#### ■ LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE

In conformità delle direttive impartite in merito dalla L.N.D. viene stabilito che:

Alle gare del Campionato Under 19 Femminile di Calcio a Cinque possono partecipare le calciatrici **nate dal** 1° gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.; è consentito impiegare, durante lo svolgimento della gara, fino a un massimo di 3 (tre) calciatrici "fuori quota", nate dal 1° gennaio 2005 in poi. Non è in ogni caso consentito l'impiego di un quarto "fuori quota".

L'inosservanza di tale disposizione comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione disciplinare della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

È consentito anche alle Società Juniores "pure" regionali di impiegare calciatrici di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi le calciatrici "fuori-quota".

#### ■ LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

#### ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Relativamente all'attività di Calcio a Cinque, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 2 della Lega Nazionale Dilettanti.

# **TORNEO PROVINCIALE AMATORI**

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le <u>ore 19:00</u> del

## **18 SETTEMBRE 2025**

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione debitamente compilata, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 00000004647, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascriversi ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA

€. 375,00

ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO

€. 350,00 ( se pura)

€ 150,00 (Società iscritte ai Campionati Dilettanti)

€. 900,00

ACCONTO SPESE ARBITRALI

<u>In relazione alle Modalità ed alla Documentazione necessaria per l'iscrizione al Torneo Amatori per la Stagione Sportiva 2025/2026, si rimanda a successivo Comunicato Ufficiale.</u>

#### ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati e Tornei organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

# TASSA ADESIONE AL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA:

La tassa di adesione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica pari ad € 30,00 è obbligatoria indipendentemente dal numero di Campionati o Tornei a cui partecipa una Società.

## **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 A1**

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

## **05 AGOSTO 2025**

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione debitamente compilata on line, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 00000004647, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' PROFESSIONISTICHE)	€. 380,00
TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DILETTANTISTICHE)	€. 310,00
TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DI PURO SETTORE)	€. 260,00
ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 500,00 (Pure - Serie D)
ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 250,00 (Società iscritte
	ai Campionati Dilettanti)

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
  - Organigramma Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
  - Rappresentante Legale Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
- **b)** Modulistica per iscrizione on-line da <u>www.lnd.it</u>;
  - Dati Società;
  - Foglio notizie (Campionato);
  - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
  - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
  - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
  - Foglio anzianità federale dirigenti;
  - Foglio dati per testate giornalistiche;
  - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.

- **d)** Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

#### HANNO DIRITTO DI ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 A1 LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società	
1	62608	POL.D.	CAMPITELLO	
2	22240	A.S.D.	CANNARA	
3	952735	A.S.D.	CASTIGLIONE DEL LAGO	
4	69799	A.S.D.	ELLERA CALCIO	
5	71750	A.S.D.	FONTANELLE	
6	203759	A.C.	FULGENS FOLIGNO A.S.D.	
7	947127	A.S.D.	FULGINIUM	

N.	Matricola	Sigla	Società	
8	770316	A.S.D.	NARNESE CALCIO	
9	33340	A.S.D.	NESTOR CALCIO	
10	770090		ORVIETANA CALCIO S.R.L.	
11	31410	A.S.D.	S.SABINA	
12	933921	A.S.D.	SPORTING CLUB TRESTINA	
13	949300	A.S.D.	TERNI FOOTBALL CLUB	
14	938056	SSDSRL	VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO	

## ■ LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

#### ■ ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

## **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 A2**

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le <u>ore 19:00</u> del

# **05 AGOSTO 2025**

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 00000004647, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' PROFESSIONISTICHE)	€. 380,00
TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DILETTANTISTICHE)	€. 310,00
TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DI PURO SETTORE)	€. 260,00
ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 500,00 (Pure - Prof Serie D)
ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 250,00 (Società iscritte ai
	Camnionati Dilettanti)

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
  - Organigramma Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
  - Rappresentante Legale Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- **b)** Modulistica per iscrizione on-line da <u>www.lnd.it</u>;
  - Dati Società;
  - Foglio notizie (Campionato);
  - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
  - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
  - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="https://www.figc-cru.com">www.figc-cru.com</a>;
  - Foglio anzianità federale dirigenti;
  - Foglio dati per testate giornalistiche;
  - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- **d)** Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

#### HANNO DIRITTO DI ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 A2 LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società
1	949290		ACADEMY TERNI F.C.
2	943050	A.S.D.	AMERINA 1950
3	933918	A.S.D.	ANGELANA 1930
4	203061	A.S.D.	ATLETICO GUBBIO
5	935100		BALDACCIO BRUNI SQ. C
6	932310	A.C.D.	BASTIA 1924
7	935698	A.C.D.	CASTEL DEL PIANO 1966
8	914326	AC	CITTA DI CASTELLO SSDARL
9	203062	P.G.S.	DON BOSCO A.S.D.
10	932324	A.S.D.	DUCATO SPOLETO
11	947521	A.S.D.	FERENTILLO VALNERINA
12	951839	A.S.D.	FOOTBALL CAMPITELLO
13	947061	A.S.D.	JULIA SPELLO TORRE
14	204984	A.S.D.	MADONNA ALTA F.DI CAVALLO *

N.	Matricola	Sigla	Società
15	953678	U.S.	MANTIGNANA MONTEMALBE ASD
16	937968	ASR	NUOVA ALBA A R.L.
17	954901	ASD	OLIMPIA UMBRIA
18	73843	A.S.D.	OLYMPIATHYRUS S.VALENTINO
19	947062	A.S.D.	ORVIETO F.C.
20	770503	U.S.D.	PIEVESE
21	931641	A.S.D.	POL. DON BOSCO GUBBIO
22	949557	SSDARL	POLISPORTIVA TERNANA
23	38820	A.S.D.	PONTEVALLECEPPI
24	73319	A.S.D.	PONTEVECCHIO SRL
25	962941		UMBERTIDE AGAPE
26	940742	A.S.D.	VIGOR N.GUALDO BASTARDO
27	201492	POL.	VIRTUS FOLIGNO A.S.D.
28	770365		VIRTUS SANGIUSTINO S.S.D.

<sup>\*</sup>PRIMA AVENTE, IN ATTESA DI SCADENZA DEI TERMINI DI EVENTUALE RICORDO EX C.U. N. 242 CRU.

#### ■ E LE SOCIETA' PROFESSIONISTICHE CHE NE FARANNO RICHIESTA

# ■ LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

## ■ ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

### **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16**

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le <u>ore 19:00</u> del

## **04 SETTEMBRE 2025**

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 00000004647, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' PROFESSIONISTICHE)	€. 380,00
TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DILETTANTISTICHE)	€. 310,00
TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DI PURO SETTORE)	€. 260,00
ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 500,00 (Pure - Prof Serie D)
ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 250,00 (Società iscritte
	ai Campionati Dilettanti)

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
  - Organigramma Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
  - Rappresentante Legale Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- **b)** Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
  - Dati Società;
  - Foglio notizie (Campionato);
  - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
  - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
  - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="https://www.figc-cru.com">www.figc-cru.com</a>;
  - Foglio anzianità federale dirigenti;
  - Foglio dati per testate giornalistiche;
  - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- **d)** Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

# ■ LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

# ■ ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. (Come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

# **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 A1**

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le <u>ore 19:00</u> del

# **05 AGOSTO 2025**

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 00000004647, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' PROFESSIONISTICHE)€. 330,00■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DILETTANTISTICHE)€. 260,00■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DI PURO SETTORE)€. 210,00

■ ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO
 ■ ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO
 €. 500,00 (Pure - Serie D)
 €. 250,00 (Società iscritte ai Campionati Dilettanti)

- a) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="https://www.anagrafefederale.figc.it">www.anagrafefederale.figc.it</a>;
  - Organigramma Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
  - Rappresentante Legale Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- **b)** Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
  - Dati Società;
  - Foglio notizie (Campionato);
  - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
  - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
  - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="https://www.figc-cru.com">www.figc-cru.com</a>;
  - Foglio anzianità federale dirigenti;
  - Foglio dati per testate giornalistiche;
  - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- **d)** Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

## HANNO DIRITTO DI ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 A1 LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società
1	933918	A.S.D.	ANGELANA 1930
2	932310	A.C.D.	BASTIA 1924
3	22240	A.S.D.	CANNARA
4	952735	A.S.D.	CASTIGLIONE DEL LAGO
5	932324	A.S.D.	DUCATO SPOLETO
6	69799	A.S.D.	ELLERA CALCIO
7	932613	A.S.D.	JUNIOR CARPINE MAGIONE

N.	Matricola	Sigla	Società	
8	203759	A.C.	FULGENS FOLIGNO A.S.D.	
9	937968		NUOVA ALBA A R.L.	
10	770090		ORVIETANA CALCIO S.R.L.	
11	31410	A.S.D.	S.SABINA	
12	933921	A.S.D.	SPORTING CLUB TRESTINA	
13	949300	A.S.D.	TERNI FOOTBALL CLUB	
14	938056	SSDSRL	VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO	

## ■ LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

## ■ ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

## **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 A2**

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le <u>ore 19:00</u> del

# **05 AGOSTO 2025**

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 00000004647, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' PROFESSIONISTICHE)	€. 330,00
TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DILETTANTISTICHE)	€. 260,00
TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DI PURO SETTORE)	€. 210,00
ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 500,00 (Pure - Prof Serie D)
ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 250,00 (Società iscritte
	ai Campionati Dilettanti)

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
  - Organigramma Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
  - Rappresentante Legale Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- **b)** Modulistica per iscrizione on-line da <u>www.lnd.it</u>;
  - Dati Società;
  - Foglio notizie (Campionato);
  - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
  - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
  - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da <u>www.figc-cru.com</u>;
  - Foglio anzianità federale dirigenti;
  - Foglio dati per testate giornalistiche;
  - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- d) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

## HANNO DIRITTO DI ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 A2 LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società	
1	949290		ACADEMY TERNI F.C.	
2	949293	G.S.D.	ALFINA FABRIZIO LUPI	
3	943050	A.S.D.	AMERINA 1950	
4	203061	A.S.D.	ATLETICO GUBBIO	
5	62608	POL.D.	CAMPITELLO	
6	935698	A.C.D.	CASTEL DEL PIANO 1966	
7	914326	AC	CITTA DI CASTELLO SSDARL	
8	203062	P.G.S.	DON BOSCO A.S.D.	
9	71750	A.S.D.	FONTANELLE	
10	951839	A.S.D.	FOOTBALL CAMPITELLO	
11	947127	A.S.D.	FULGINIUM	
12	954797	A.S.D.	J.RAMAZZANO COLOMBELLA	
13	947061	A.S.D.	JULIA SPELLO TORRE	
14	953678	U.S.	MANTIGNANA MONTEMALBE ASD	

N.	Matricola	Sigla	Società
15	770316	A.S.D.	NARNESE CALCIO
16	33340	A.S.D.	NESTOR CALCIO
17	954901	ASD	OLIMPIA UMBRIA
18	73843	A.S.D.	OLYMPIATHYRUS S.VALENTINO
19	947062	A.S.D.	ORVIETO F.C.
20	931641	A.S.D.	POL. DON BOSCO GUBBIO
21	949557	SSDARL	POLISPORTIVA TERNANA
22	38820	A.S.D.	PONTEVALLECEPPI
23	73319	A.S.D.	PONTEVECCHIO SRL
24	770185	A.S.D.	SAN MARCO JUVENTINA F.C.
25	51610	A.S.D.	TAVERNELLE CALCIO
26	962941		UMBERTIDE AGAPE
27	940742	A.S.D.	VIGOR N.GUALDO BASTARDO
28	770365		VIRTUS SANGIUSTINO S.S.D.

#### ■ E LE SOCIETA' PROFESSIONISTICHE CHE NE FARANNO RICHIESTA

## ■ LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

#### ■ ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

## **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14**

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le <u>ore</u> 19:00 del

# **04 SETTEMBRE 2025**

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 00000004647, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' PROFESSIONISTICHE)	€. 330,00
TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DILETTANTISTICHE)	€. 260,00
TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DI PURO SETTORE)	€. 210,00
ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 500,00 (pure-Prof. – serie D)
ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 250,00 (Società iscritte ai
	Campionati Dilettanti)

- a) Modulistica per iscrizione on-line da <u>www.anagrafefederale.figc.it;</u>
  - Organigramma Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
  - Rappresentante Legale Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- **b)** Modulistica per iscrizione on-line da <u>www.lnd.it</u>;
  - Dati Società;
  - Foglio notizie (Campionato);
  - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
  - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
  - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="https://www.figc-cru.com">www.figc-cru.com</a>;
  - Foglio anzianità federale dirigenti;
  - Foglio dati per testate giornalistiche;
  - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- **d)** Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

## ■ LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

#### ■ ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. (Come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

# **CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17**

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le <u>ore 19:00</u> del

## **22 SETTEMBRE 2025**

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 00000004647, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE CAMPIONATO €. 100,00

■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO €. 300,00 (Pure - Prof.- Serie D)

ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO €. 150,00 (Società iscritte ai

**Campionati Dilettanti)** 

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
  - Organigramma Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
  - Rappresentante Legale Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- **b)** Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
  - Dati Società;
  - Foglio notizie (Campionato);
  - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
  - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
  - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
  - Foglio anzianità federale dirigenti;
  - Foglio dati per testate giornalistiche;
  - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- **d)** Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

## ■ LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

#### ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

# **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 CALCIO A CINQUE MASCHILE**

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le <u>ore 19:00</u> del

# **07 OTTOBRE 2025**

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 00000004647, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE CAMPIONATO

€. 100,00

■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO

€. 100,00 (Serie A - Serie B)

- a) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="https://www.anagrafefederale.figc.it">www.anagrafefederale.figc.it</a>;
  - Organigramma Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
  - Rappresentante Legale Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- **b)** Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
  - Dati Società;
  - Foglio notizie (Campionato);
  - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
  - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
  - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="https://www.figc-cru.com">www.figc-cru.com</a>;
  - Foglio anzianità federale dirigenti;
  - Foglio dati per testate giornalistiche;
  - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- d) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

## LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

#### ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. (Come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

# **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 CALCIO A CINQUE FEMMINILE**

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le <u>ore 19:00</u> del

## **07 OTTOBRE 2025**

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 00000004647, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE CAMPIONATO

€. 100,00

■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO

€. 100,00 (Serie A - Serie B)

- a) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="https://www.anagrafefederale.figc.it">www.anagrafefederale.figc.it</a>;
  - Organigramma Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
  - Rappresentante Legale Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- **b)** Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
  - Dati Società;
  - Foglio notizie (Campionato);
  - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
  - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
  - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="https://www.figc-cru.com">www.figc-cru.com</a>;
  - Foglio anzianità federale dirigenti;
  - Foglio dati per testate giornalistiche;
  - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- **d)** Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

## ■ LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

#### ■ ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. (Come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

## **CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15**

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le <u>ore 19:00</u> del

## **22 SETTEMBRE 2025**

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 00000004647, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE CAMPIONATO €. 100,00

■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO €. 300,00 (Pure - Prof.- Serie D)

ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO

€. 150,00 (Società iscritte ai Campionati Dilettanti)

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
  - Organigramma Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
  - Rappresentante Legale Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- **b)** Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
  - Dati Società;
  - Foglio notizie (Campionato);
  - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
  - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
  - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="https://www.figc-cru.com">www.figc-cru.com</a>;
  - Foglio anzianità federale dirigenti;
  - Foglio dati per testate giornalistiche;
  - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- **d)** Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

# ■ LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

## ■ ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

# **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 CALCIO A CINQUE MASCHILE**

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le <u>ore 19:00</u> del

# **07 OTTOBRE 2025**

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 00000004647, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE CAMPIONATO €. 100,00

■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO €. 100,00 (Serie A - Serie B)

- a) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="https://www.anagrafefederale.figc.it">www.anagrafefederale.figc.it</a>;
  - Organigramma Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
  - Rappresentante Legale Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- **b)** Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
  - Dati Società;
  - Foglio notizie (Campionato);
  - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
  - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
  - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="https://www.figc-cru.com">www.figc-cru.com</a>;
  - Foglio anzianità federale dirigenti;
  - Foglio dati per testate giornalistiche;
  - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- **d)** Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

## ■ LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

#### ■ ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

# **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 CALCIO A CINQUE FEMMINILE**

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le <u>ore 19:00</u> del

# **07 OTTOBRE 2025**

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 00000004647, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE CAMPIONATO

■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO €. 100,00 (Serie A - Serie B)

€. 100,00

- a) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="https://www.anagrafefederale.figc.it">www.anagrafefederale.figc.it</a>;
  - Organigramma Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC;
  - Rappresentante Legale Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC.
- **b)** Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
  - Dati Società;
  - Foglio notizie (Campionato);
  - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
  - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
  - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
  - Foglio anzianità federale dirigenti;
  - Foglio dati per testate giornalistiche;
  - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
- **d)** Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- e) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

# ■ LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

#### ■ ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

## **TORNEO ESORDIENTI**

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le <u>ore 19:00</u> del

# **22 SETTEMBRE 2025**

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati;
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 00000004647, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE CAMPIONATO €. 60,00

■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO €. 150,00 (escluse Società

iscritte ai Campionati Dilettanti)

■ TASSA ISCRIZIONE PER ULTERIORE SQUADRA ISCRITTA €. 60,00

L'iscrizione, comprensiva di elenco atleti componenti ciascuna singola squadra (1 x sq. "A", 1 x sq. "B"....), dovrà essere inviata tramite la procedura di dematerializzazione con la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
  - Organigramma Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC se non già depositato per la corrente stagione;
  - Rappresentante Legale Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC se non già depositato per la corrente stagione.
- **b)** Modulistica per iscrizione on-line da <u>www.lnd.it</u>;
  - Dati Società se non già depositato per la corrente stagione;
  - Foglio notizie (Campionato);
  - <u>Nulla Osta disponibilità campo di giuoco</u> (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
  - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali se non già depositato per la corrente stagione;
  - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="www.figc-cru.com">www.figc-cru.com</a> da allegare all'interno della domanda di iscrizione (<a href="www.lnd.it">www.lnd.it</a>) alla voce "gestione allegati";
  - Statuto sociale vigente se non già depositato per la corrente stagione;
  - Foglio anzianità federale dirigenti se non già depositato per la corrente stagione;
  - Foglio dati per testate giornalistiche se non già depositato per la corrente stagione;
  - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
  - Elenco nominativo componenti ciascuna squadra iscritta riportante anno di nascita.

## ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

# **TORNEO ESORDIENTI CALCIO A CINQUE**

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le <u>ore 19:00</u> del

## **07 OTTOBRE 2025**

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati;
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 00000004647, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE CAMPIONATO €. 60,00

■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO €. 100,00 (Serie A - Serie B)

■ TASSA ISCRIZIONE PER ULTERIORE SQUADRA ISCRITTA €. 60,00

L'iscrizione, comprensiva di elenco atleti componenti ciascuna singola squadra (1 x sq. "A", 1 x sq. "B"....), dovrà essere inviata tramite la procedura di dematerializzazione con la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="https://www.anagrafefederale.figc.it">www.anagrafefederale.figc.it</a>;
  - Organigramma Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC se non già depositato per la corrente stagione;
  - Rappresentante Legale Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC se non già depositato per la corrente stagione.
- **b)** Modulistica per iscrizione on-line da <u>www.lnd.it</u>;
  - Dati Società se non già depositato per la corrente stagione;
  - Foglio notizie (Campionato);
  - <u>Nulla Osta disponibilità campo di giuoco</u> (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
  - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali se non già depositato per la corrente stagione;
  - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="www.figc-cru.com">www.figc-cru.com</a> da allegare all'interno della domanda di iscrizione (<a href="www.lnd.it">www.lnd.it</a>) alla voce "gestione allegati";
  - Statuto sociale vigente se non già depositato per la corrente stagione;
  - Foglio anzianità federale dirigenti se non già depositato per la corrente stagione;
  - Foglio dati per testate giornalistiche se non già depositato per la corrente stagione;
  - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
  - Elenco nominativo componenti ciascuna squadra iscritta riportante anno di nascita.

## ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

## **TORNEO PULCINI**

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le <u>ore 19:00</u> del

## **22 SETTEMBRE 2025**

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 00000004647, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

TASSA ISCRIZIONE CAMPIONATO	€. 60,00
ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 150,00 (escluse Società iscritte

ai Campionati Dilettantistici)

■ TASSA ISCRIZIONE PER ULTERIORE SQUADRA ISCRITTA €. 60,00

L'iscrizione, comprensiva di elenco atleti componenti ciascuna singola squadra (1 x sq. "A", 1 x sq. "B"....), dovrà essere inviata tramite la procedura di dematerializzazione con la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da <u>www.anagrafefederale.figc.it</u>;
  - Organigramma Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC se non già depositato per la corrente stagione;
  - Rappresentante Legale Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC se non già depositato per la corrente stagione.
- **b)** Modulistica per iscrizione on-line da <u>www.lnd.it</u>;
  - Dati Società se non già depositato per la corrente stagione;
  - Foglio notizie (Campionato);
  - <u>Nulla Osta disponibilità campo di giuoco</u> (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
  - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali se non già depositato per la corrente stagione;
  - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="www.figc-cru.com">www.figc-cru.com</a> da allegare all'interno della domanda di iscrizione (<a href="www.lnd.it">www.lnd.it</a>) alla voce "gestione allegati";
  - Statuto sociale vigente se non già depositato per la corrente stagione;
  - Foglio anzianità federale dirigenti se non già depositato per la corrente stagione;
  - Foglio dati per testate giornalistiche se non già depositato per la corrente stagione;
  - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
  - Elenco nominativo componenti ciascuna squadra iscritta riportante anno di nascita.

## ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

# **TORNEO PULCINI CALCIO A CINQUE**

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le <u>ore 19:00</u> del

## **07 OTTOBRE 2025**

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 00000004647, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE CAMPIONATO €. 60,00

■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO €. 100,00 (Serie A - Serie B)

■ TASSA ISCRIZIONE PER ULTERIORE SQUADRA ISCRITTA €. 60,00

L'iscrizione, <u>comprensiva di elenco atleti componenti ciascuna singola squadra</u> (1 x sq. "A", 1 x sq. "B"....), dovrà essere inviata tramite la procedura di dematerializzazione con la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="https://www.anagrafefederale.figc.it">www.anagrafefederale.figc.it</a>;
  - Organigramma Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC se non già depositato per la corrente stagione;
  - Rappresentante Legale Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC se non già depositato per la corrente stagione.
- **b)** Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
  - Dati Società se non già depositato per la corrente stagione;
  - Foglio notizie (Campionato);
  - <u>Nulla Osta disponibilità campo di giuoco</u> (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
  - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali se non già depositato per la corrente stagione;
  - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="www.figc-cru.com">www.figc-cru.com</a> da allegare all'interno della domanda di iscrizione (<a href="www.lnd.it">www.lnd.it</a>) alla voce "gestione allegati";
  - Statuto sociale vigente se non già depositato per la corrente stagione;
  - Foglio anzianità federale dirigenti se non già depositato per la corrente stagione;
  - Foglio dati per testate giornalistiche se non già depositato per la corrente stagione;
  - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
  - Elenco nominativo componenti ciascuna squadra iscritta riportante anno di nascita.

#### ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

## TORNEI PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le <u>ore 19:00</u> del

## **22 SETTEMBRE 2025**

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line** (firma elettronica) stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..

L'iscrizione ai suddetti Tornei è gratuita.

L'iscrizione, <u>comprensiva di elenco atleti componenti ciascuna singola squadra</u> (1 x sq. "A", 1 x sq."B"....), dovrà essere inviata tramite la procedura di dematerializzazione con la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.anagrafefederale.figc.it;
  - Organigramma Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC se non già depositato per la corrente stagione;
  - Rappresentante Legale Autocertificazione N.O.I.F. prodotto da Anagrafe Federale FIGC se non già depositato per la corrente stagione.
- **b)** Modulistica per iscrizione on-line da <u>www.lnd.it</u>;
  - Dati Società se non già depositato per la corrente stagione;
  - Foglio notizie (Campionato);
  - <u>Nulla Osta disponibilità campo di giuoco</u> (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
  - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali se non già depositato per la corrente stagione;
  - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- c) Modulistica per iscrizione on-line da <a href="www.figc-cru.com">www.figc-cru.com</a> da allegare all'interno della domanda di iscrizione (<a href="www.lnd.it">www.lnd.it</a>) alla voce "gestione allegati";
  - Statuto sociale vigente se non già depositato per la corrente stagione;
  - Foglio anzianità federale dirigenti se non già depositato per la corrente stagione;
  - Foglio dati per testate giornalistiche se non già depositato per la corrente stagione;
  - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo.
  - Elenco nominativo componenti ciascuna squadra iscritta riportante anno di nascita.

#### NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

## ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

\*\*\*

# Obbligo del tesseramento di calciatori appartenenti al Settore Giovanile

Si fa presente che il mancato tesseramento dei calciatori di settore giovanile, verrà punito con la sanzione del Deferimento agli organi della giustizia sportiva.

\*\*\*

# Obbligo delle Società della consegna dei referti inerenti i Tornei dell'Attività di Base categoria Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici

Si ricorda che tutte le Società sono obbligate a consegnare alle rispettive Delegazioni i referti inerenti le gare del Torneo Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici, entro e non oltre la gara prevista da calendario per il turno successivo. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui sopra comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico.

\*\*\*\*\*\*\*

# PUBBLICATO IN PERUGIA IL 02 LUGLIO 2025.

Il Segretario Matteo Donato Il Presidente Luigi Repace